



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla *Banking Union*

di Marco Mancini

settembre 2013

numero

73



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla *Banking Union*

di Marco Mancini

Numero 73 – Settembre 2013

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Comitato di Coordinamento:

MARINO PERASSI, OLINA CAPOLINO, GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, STEFANIA CECI, MARCO MANCINI,
ENRICO GALANTI, MARIA PATRIZIA DE TROIA

Segreteria:

ROBERTA PILO, ROSARIO MENDOLA

ISSN: 0394-3097 (stampa)

ISSN: 2281-4779 (online)

Stampato presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

SOMMARIO

Introduzione	5
1 La crisi: occasione di analisi e fattore propulsivo verso la <i>Banking Union</i>	7
2 La realizzazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria	11
3 Il “ <i>pacchetto CRD IV</i> ”: regole uniformi sui requisiti prudenziali e regole di massima armonizzazione sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale	12
4 Il <i>Single Supervisory Mechanism</i> e l’attribuzione della vigilanza alla BCE	13
5 Verso schemi europei di risoluzione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi e l’istituzione di un <i>Single Resolution Mechanism</i>	18
6 Spunti di riflessione sul <i>Single Supervisory Mechanism</i> e sulla nuova conformazione della vigilanza europea	20
7 Lo strumento normativo utilizzato	20
8 Il funzionamento del <i>Single Supervisory Mechanism</i> : i rapporti fra la BCE e le Autorità nazionali	22
8.1 Le materie rientranti nella competenza esclusiva della BCE	23
8.2 L’autorizzazione all’attività bancaria	24
8.3 La competenza delle Autorità nazionali nei confronti degli enti meno rilevanti	26
8.4 I poteri sanzionatori	27
9 I rapporti fra la BCE e l’EBA	33
10 Gli effetti sull’ordinamento italiano e la complessiva solidità della riforma	37
10.1 La frammentazione della funzione di vigilanza	39
10.2 Il rischio della dispersione dei poteri	41
10.3 Il mutato ordine di priorità degli interessi tutelati	42
11 Conclusioni	44

APPENDICE:

- I. Consiglio dell'Unione Europea, proposta di regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
- II. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Risultati della prima lettura del Parlamento europeo, Strasburgo, 20-24 maggio 2013)

INTRODUZIONE

Negli ultimi quattro anni il sistema dei controlli pubblici sulle banche è stato interessato nel nostro continente da un radicale processo evolutivo che, nella logica di un rafforzato stimolo federalista, mira al superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata, cui si era sinora ispirata la legislazione europea, e alla realizzazione di una vera e propria *Banking Union*, caratterizzata da una vigilanza pienamente integrata a livello sovranazionale.

La forte valenza innovativa di tale processo, innescato dalla più grave crisi economica e finanziaria mondiale dai tempi della Grande Depressione, ha stimolato l'attenzione del mondo accademico e favorito lo sviluppo di analisi e di studi nelle sedi istituzionali italiane ed europee.

Il presente contributo, che inaugura sui *Quaderni di Ricerca Giuridica* una serie di approfondimenti dedicati alla cruciale tematica dell'Unione Bancaria, si origina proprio da una delle molteplici iniziative di studio promosse in materia in Italia, il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale "*Il governo europeo dei mercati*" cui, insieme alle Università di Siena, di Perugia e di Roma tre, all'Università Federico II di Napoli, alla seconda Università di Napoli e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora attivamente la Consulenza legale della Banca d'Italia, presso la quale presta servizio l'autore.

Il quaderno trae spunto, infatti, dall'omonima relazione, svolta al Seminario di apertura del Progetto di Ricerca sopra indicato, tenutosi presso l'Università degli Studi di Perugia il 14 giugno 2013, il cui contenuto è stato opportunamente rivisto e aggiornato per dar conto dei successivi sviluppi intervenuti prima della pubblicazione.

Il lavoro si propone di offrire un'istantanea del complicato processo evolutivo in atto, enucleando innanzitutto, all'interno della riforma della vigilanza bancaria europea, cinque plessi normativi, di cui solo due, quelli che hanno creato il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e quelli che hanno formato il c.d. "*pacchetto CRD IV*", costituiscono allo stato diritto vivente.

Un fattore di assoluto rilievo della riforma è individuato nell'impostazione a due velocità, che ha preso a caratterizzare il diritto europeo dall'adozione della moneta unica e che trova piena conferma anche nel nuovo sistema di vigilanza bancaria integrata, al punto che, per descriverne l'architettura, si fa ricorso all'immagine di due cerchi concentrici, sul più esterno dei quali andrebbero collocate le novità normative applicabili in tutti gli Stati dell'Unione Europea, mentre il cerchio più interno sarebbe destinato a ospitare la disciplina "*speciale*", applicabile solo negli Stati dell'Eurozona e negli altri che vi si vogliono assoggettare su base spontanea.

In conformità a tale ricostruzione, sono ricondotti al primo gruppo i regolamenti che hanno creato il SEVIF, il regolamento e la direttiva CRD IV e le due proposte di direttiva tese a introdurre schemi europei di risoluzione delle

crisi e di assicurazione dei depositi, mentre sono classificate nel secondo le due proposte di regolamento istitutive del *Single Supervisory Mechanism* e del *Single Resolution Mechanism/Single Bank Resolution Fund*, che rappresenteranno lo stadio più avanzato del complessivo progetto perseguito dal legislatore europeo.

Lo studio concentra, poi, la sua attenzione sui lavori concernenti la proposta di regolamento istitutiva del *Single Supervisory Mechanism*, offrendo una prima, seppur interlocutoria, analisi del futuro riparto di competenze fra la Banca Centrale Europea e le Autorità nazionali, una ricostruzione dei rapporti che dovrebbero instaurarsi fra la prima e l'Autorità Bancaria Europea, una valutazione della complessiva solidità della riforma e degli effetti sull'ordinamento italiano.

Il quaderno è completato da un'appendice normativa contenente i documenti su cui sono state condotte le relative analisi, tratti dal sito *web* del Consiglio Europeo. Si tratta della proposta di regolamento istitutiva del *Single Supervisory Mechanism* nel testo del 1° luglio 2013, approvato dal COREPER il 18 aprile 2013 e successivamente anche dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 12 settembre u.s., e della proposta di modifica del regolamento n. 1093/2010 del 10 giugno 2013, aggiornata agli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo il 22 maggio 2013.

1. La crisi: occasione di analisi e fattore propulsivo verso la *Banking Union*

L'odierna evoluzione che sta interessando il sistema dei controlli sulle banche in Europa è stata in larga parte determinata dalla lunga crisi economica e finanziaria che, innescata negli Stati Uniti nella seconda metà del 2007 dalla vicenda dei mutui *subprime*, è esplosa con il successivo *default* della *Lehman Brothers*, verificatosi il 15 settembre 2008, e ha rapidamente assunto dimensioni e durata comparabili alla Grande Depressione degli anni 30¹. La crisi ha fatto emergere tutte le criticità insite nel processo di unificazione europea evidenziando, per quanto attiene in particolare al campo dell'integrazione bancaria e finanziaria, l'odierna inadeguatezza del modello della vigilanza armonizzata, introdotto, insieme al principio dell'*home country control*, dalle direttive europee, che avevano iniziato a disciplinare il settore bancario a partire dalla fine degli anni 70.

Tale modello, utilizzato per avviare il processo di integrazione finanziaria fra gli Stati nazionali e per aprire alla libera circolazione e alla concorrenza il mercato bancario europeo, pur avendo dato buona prova di sé nella fase iniziale, avvicinando sistemi bancari e ordinamenti giuridici molto distanti, ha mostrato nel tempo tutti i suoi limiti. La necessità di un suo superamento si è manifestata appieno mano a mano che la libertà di movimento dei capitali e l'adozione della moneta unica hanno accelerato l'integrazione dei mercati finanziari europei. Ciò ha, infatti, determinato la nascita ovunque di imprese bancarie sovra nazionali, le cui dimensioni travalicavano - e di molto - le effettive possibilità di controllo sia delle singole Autorità nazionali e dei Comitati delle Autorità Europee di

1 Sulle origini della crisi finanziaria, cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, M. WOLF, *Fixing global finance (forum on constructive capitalism)*, The Johns Hopkins University Press, September 23th, 2008; G. COOPER, *The origin of financial crisis: central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy*, Vintage, October 29th, 2008; C.M. REINHART, K.S. ROGOFF, *Is the 2007 U.S. sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison*, NBER Working Paper No. 13761, January 2008; G. SOROS, *The crash of 2008 and what it means: the new paradigm for financial markets*, Public Affairs, March 30th, 2009; R.A. POSNER, *A failure of capitalism: the crisis of '08 and the descent into depression*, Harvard University Press, May 1st, 2009; P. KRUGMAN, *The return of depression economic and the crisis of 2008*, W.W. Norton & Company, September 2009; H.M. PAULSON, JR., *On the brink: inside the race to stop the collapse of the global financial system*, Business Plus, February 1st, 2010; J.E. STIGLITZ, S. GRIFFITH-JONES, J.A. OCAMPO, *Time for a visible hand: lessons from the 2008 world financial crisis*, Oxford University Press, January 2010. In lingua italiana, E. BARUCCI, M. MESSORI, *Oltre lo shock: quale stabilità per i mercati finanziari?*, Milano, 2009; M. ONADO, *I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte*, Bari, 2009; A. TROTTA, *I sistemi finanziari fra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui subprime e riflessioni sulle prospettive per banche e mercati*, Torino, 2009; G. CARRIERO, *La crisi dei mercati finanziari: disorganici appunti di un giurista*, in *Dir. banc.*, 2009, 197; M. RISPOLI FARINA, G. ROTONDO, *La crisi dei mercati finanziari*, Milano, 2009; G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, *Le autorità al tempo della crisi*, Bologna, 2009; F. CAPRIGLIONE, *Crisi a confronto (1929 e 2008). Il caso italiano*, Padova, 2009; E. VENTURI, *Globalizzazione, interconnessione dei mercati e crisi finanziaria. Identificazione di possibili interventi correttivi*, in *Banca borsa*, 2009, II, 80; A. PRINCIPE, *Impresa bancaria e crisi dei mercati finanziari*, Napoli, 2010; M. CERA, *Crisi finanziaria, interventi legislativi e ordinamento bancario*, in *Studi in onore di Francesco Capriglione*, II, Padova, 2010, 1195.

Vigilanza sia dei collegi di supervisori degli intermediari *cross border*, rivelatisi alla prova dei fatti del tutto inadeguati ai loro compiti.

In tale contesto, la crisi ha operato da catalizzatore, facendo esplodere tutte le contraddizioni che il processo di integrazione bancaria e finanziaria europea recava in sé ed evidenziando progressivamente l'indifferibile esigenza di un superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata e la necessità di promuovere un modello europeo di vigilanza pienamente integrato.

Le criticità insite nel processo di integrazione finanziaria europeo erano, d'altronde, ben note agli stessi padri fondatori della moneta unica tanto che, già nel corso dei lavori che portarono alla stesura del Trattato di Maastricht, il Gruppo dei Governatori delle banche centrali europee aveva espressamente richiesto che alla Banca Centrale Europea (BCE) fossero affidati anche compiti di vigilanza bancaria; ma all'epoca le resistenze politiche degli Stati nazionali, timorosi di perdere il controllo dei rispettivi sistemi bancari, non consentirono di superare il modello della vigilanza armonizzata ripartita su base nazionale.

La consapevolezza dell'esigenza di un progressivo superamento di tale modello è riemersa, in seguito, sin dalle prime analisi commissionate successivamente all'esplosione della crisi dagli Stati nazionali e dalle Istituzioni europee, ed è stata efficacemente colta anche negli studi e negli approfondimenti condotti dal mondo accademico².

Come è stato correttamente osservato³, onde assicurare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e la sana e prudente gestione dei singoli intermediari, il processo di integrazione del mercato bancario e finanziario europeo avrebbe, infatti, dovuto essere accompagnato:

- a) da un uso dello strumento regolamentare e dell'azione di vigilanza tale da evitare un'indesiderata *competition in laxity*, finalizzata ad attrarre *business* nelle piazze finanziarie nazionali caratterizzate dal sistema di regole e di controlli più accomodante;
- b) dalla progressiva convergenza delle prassi di vigilanza nonché dal coordinamento delle azioni di controllo e degli interventi correttivi, favoriti dalla cooperazione fra le Autorità nazionali.

Ma il *framework* normativo europeo, basato sulla vigilanza armonizzata, non ha consentito in effetti l'avveramento di nessuna delle due condizioni. Le

² La consapevolezza della necessità di un superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata si coglie, ad esempio, nella prima parte, dedicata ai Regolatori, dei due volumi *La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive*, a cura di V. SANTORO e E. TONELLI, Milano, 2012 e 2013, che raccolgono i risultati dell'omonimo Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale avviato nel 2008 dalle Università degli Studi di Siena e Perugia, dalla seconda Università di Napoli e dall'Università Federico II di Napoli, cui ha attivamente collaborato anche la Consulenza legale della Banca d'Italia.

³ Cfr. R. D'AMBROSIO, *Le Autorità di vigilanza finanziaria dell'Unione*, in *La crisi dei mercati cit.*, I, pag. 23.

analisi condotte nel 2009 dal Gruppo *de Larosière*⁴ hanno evidenziato, anzi, come, a oltre 30 anni dall'entrata in vigore della prima direttiva europea banche:

- a) permanessero rilevanti differenze fra le normative di recepimento adottate dai legislatori nazionali;
- b) le azioni di vigilanza fossero ancora disomogenee da Stato a Stato;
- c) il grado di convergenza fra le prassi di vigilanza seguite dalle varie Autorità nazionali fosse ancora insufficiente.

Il protrarsi e l'aggravarsi della crisi hanno, poi, fatto il resto, causando un'ulteriore riduzione del già insufficiente livello di cooperazione fra le Autorità nazionali.

Secondo le analisi condotte in seguito allo scoppiare della crisi, due erano le strade teoricamente percorribili⁵ per ovviare alle deficienze del modello della vigilanza nazionale armonizzata che si erano via via evidenziate.

La prima, delineata dalla *Turner Review*, commissionata dalla FSA nel Regno Unito, faceva leva su un deciso potenziamento delle funzioni e dei poteri spettanti alle Autorità nazionali dei paesi ospitanti nei confronti degli intermediari bancari insediati o operanti negli stessi e comportava il sostanziale abbandono – o, quantomeno, un forte ridimensionamento - del principio dell'*home country control*⁶.

La seconda, delineata dal Rapporto redatto dagli esperti del Gruppo presieduto da *Jacques de Larosière*, propugnava invece – in linea con la teoria del c.d. "*trilemma finanziario*"⁷ – un rafforzamento della scelta federalista, pur in un contesto di regole armonizzate, ravvisando da un lato la necessità di assicurare maggiore uniformità alle norme regolamentari, eliminando le eccezioni e le deroghe frutto delle opzioni lasciate nel tempo ai legislatori nazionali dalle direttive europee ed esercitate dagli stessi, dall'altro l'esigenza di accentrare a livello europeo alcuni compiti e poteri di vigilanza, mediante la creazione di nuove Autorità.

Nel primo scenario avremmo assistito a un rafforzamento delle Autorità nazionali, nel secondo a un loro indebolimento, con ulteriori cessioni di sovranità

4 Cfr. *Report of The High-Level Group on Financial Supervision in the EU*, c.d. "*Rapporto de Larosière*" dal nome del suo presidente, Bruxelles, 25 febbraio 2009, §§ 167-189.

5 Cfr. R. D'AMBROSIO, *Le Autorità di vigilanza* cit., pag. 24.

6 Cfr. FSA, *The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis*, Londra, marzo 2009, § 2.10.

7 Secondo tale teoria, elaborata da D. SCHOENMAKER, *Il trilemma finanziario*, in *Economic Letters*, 2011, n. 111, pagg. 57-59, l'integrazione e la stabilità finanziarie non sarebbero compatibili con il contestuale mantenimento di una vigilanza strutturata su base nazionale, per cui il rafforzamento della spinta federalista sarebbe la sola possibile risposta all'odierna crisi finanziaria.

dagli Stati nazionali a strutture sovra nazionali e contestuale avanzamento del processo federativo europeo.

Fra le due prospettive, in buona parte antitetiche, la grande maggioranza degli Stati e le Istituzioni europee hanno ormai optato, nel corso degli ultimi tre anni, per quella auspicata dal *Rapporto de Larosière*, reputando anzi necessaria un'ulteriore spinta federalista che conduca alla realizzazione di una vera e propria *Banking Union*, caratterizzata da una vigilanza pienamente integrata. Le resistenze legate alla difesa delle prerogative dei singoli ordinamenti e le difficoltà della mediazione politica fra i vari Governi nazionali, a turno preoccupati delle rispettive scadenze elettorali, stanno tuttavia rallentando notevolmente il processo di realizzazione della nuova vigilanza europea.

In ragione di ciò, l'auspicata realizzazione della *Banking Union* sta trasformandosi in una sorta di fattispecie a formazione progressiva, ancora incompiuta e incerta nella sua conformazione finale, di cui solo a tratti si intravedono i contorni. I lavori preparatori sono tuttora in pieno svolgimento, ma può rilevarsi sin d'ora come il processo evolutivo che interessa la vigilanza bancaria sembri seguire in pieno l'impostazione a due velocità, che ha preso a caratterizzare il diritto europeo a partire dall'adozione della moneta unica. Infatti, pur considerando che attualmente solo una minima parte degli interventi normativi in programma può dirsi completato, già è possibile intravedere che il nuovo modello di vigilanza europeo assumerà la forma di una struttura a geometria variabile.

Volendo scattare oggi un'istantanea del complicato processo in atto, che nelle intenzioni del legislatore europeo dovrebbe condurre alla *Banking Union*, la nuova architettura della vigilanza europea in formazione potrebbe essere raffigurata con due cerchi concentrici, sul più esterno dei quali trovano posto le novità normative, che saranno applicabili a tutti e 28 gli Stati dell'Unione Europea⁸, mentre il più interno è destinato ad ospitare la disciplina "speciale", che sarà applicabile solo agli Stati dell'Eurozona e agli altri paesi che vi si vogliano assoggettare su base spontanea.

Così, enucleando all'interno del processo evolutivo della vigilanza bancaria 5 plessi normativi, di cui solo i primi due costituiscono allo stato diritto vivente, la disciplina ordinaria applicabile all'intera Unione Europea, collocabile sul cerchio più esterno, sarebbe costituita dalla riforma che ha creato il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), dal regolamento e dalla direttiva integranti il c.d. "pacchetto CRD IV" e dalle due proposte di direttiva tese a introdurre schemi europei di risoluzione delle crisi e di assicurazione dei depositi bancari.

Sul cerchio più interno andrebbero allocate, invece, le due proposte di regolamento istitutive rispettivamente del *Single Supervisory Mechanism* (SSM) e del *Single Resolution Mechanism* nonché del *Single Bank Resolution Fund*, che

⁸ Dal 1° luglio 2013 anche la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea, facendo così salire a 28 l'attuale numero degli Stati aderenti.

rappresenteranno lo stadio più avanzato del complessivo progetto teso a realizzare una vigilanza integrata europea e che saranno applicabili soltanto negli Stati che – o per aver adottato la moneta unica o per libera scelta – ne faranno parte.

2. La realizzazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria

Sul cerchio esterno vanno, innanzitutto, collocati i quattro regolamenti (nn. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010) con i quali è stato istituito il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), che costituiscono insieme al “*pacchetto CRD IV*” gli unici interventi sinora completati dal legislatore europeo. Le finalità prioritarie dell’istituzione del SEVIF sono state da un lato quella di introdurre, sulla scorta delle indicazioni fornite dal *Rapporto de Larosière*, una vigilanza macroprudenziale⁹, incaricata di individuare preventivamente i fattori di rischio sistemico e di fornire tempestivamente i relativi elementi di valutazione alle autorità politiche nazionali ed europee e a quelle incaricate della vigilanza micro prudenziale, dall’altro quella di ovviare al riscontrato *deficit* di uniformità delle regole e delle prassi nazionali di vigilanza.

Tali obiettivi sono stati perseguiti con la creazione *ex novo* di un organismo di vigilanza macro prudenziale, facente perno sulla BCE e coinvolgente nella propria attività il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), e con l’istituzione di tre distinte agenzie europee, incaricate del coordinamento della vigilanza micro prudenziale nei tre settori chiave (bancario, finanziario e assicurativo), chiamate a sostituire, garantendo una ben maggiore stabilità, i tre preesistenti comitati formati dalle Autorità di vigilanza nazionali. Il SEVIF si compone, pertanto, dell’*European Systemic Risk Board* (ESRB), delle tre “*Agenzie europee indipendenti*”, *European Banking Authority* (EBA) per le banche, *European Securities and Markets Authority* (ESMA) per i mercati e gli strumenti finanziari e *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA), per le assicurazioni e le pensioni aziendali e sociali, del Comitato congiunto fra le stesse e delle Autorità nazionali degli Stati membri, e poggia fundamentalmente sulla leale cooperazione di tutte le sue componenti, che devono esercitare i poteri conferiti in conformità agli atti adottati nelle rispettive materie dalle istituzioni europee. Le Agenzie componenti il SEVIF, operative a partire dal gennaio 2011, trovano il loro fondamento giuridico nell’art. 114 TFUE¹⁰.

All’EBA – che, in ragione delle competenze a essa assegnate, delle tre Agenzie incaricate della vigilanza micro prudenziale è quella che maggiormente interessa nella presente sede - è stato attribuito il potere:

- a) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, da sottoporre all’approvazione della

⁹ Cfr. *Report of The High-Level Group* cit., pagg. 47-50, raccomandazioni 16 e 17.

¹⁰ Come rilevato da R. D’AMBROSIO, *Le Autorità di vigilanza* cit., pag. 28, l’art. 114 TFUE va interpretato, nella specie, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2006 (causa C-217/04).

Commissione europea, ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamento UE n. 1093/2010;

- b) di adottare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzati alle Autorità nazionali o alle istituzioni finanziarie, finalizzati a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione (art. 16 del Regolamento UE n. 1093/2010);
- c) di adottare atti in sostituzione delle Autorità nazionali in caso di violazione del diritto dell'Unione, in situazioni di emergenza e per risolvere controversie fra Autorità competenti in situazioni transfrontaliere (rispettivamente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento UE n. 1093/2010).

Ad eccezione dell'ESMA, cui sono stati affidati compiti di controllo diretto su organismi transnazionali come le agenzie di *rating* e sui gestori delle strutture *post trading*, e a parte i limitati poteri conferiti all'EBA nei soli casi riportati *supra sub c*), il legislatore europeo si limita ad attribuire alle tre Agenzie componenti il SEVIF compiti di *regulation* e di coordinamento delle Autorità nazionali, lasciando invece a queste ultime l'esercizio della vigilanza diretta sugli intermediari.

3. Il “pacchetto CRD IV”: regole uniformi sui requisiti prudenziali e regole di massima armonizzazione sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale

L'introduzione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, conformemente alla raccomandazione 20 del *Rapporto de Larosière*¹¹, doveva essere corredata dall'avvio di un processo che avrebbe dovuto condurre entro l'inizio del 2013 all'individuazione delle principali divergenze nelle legislazioni nazionali di recepimento delle direttive europee in materia di attività bancaria e di vigilanza sulla stessa - divergenze derivate da esercizio di opzioni, deroghe o eccezioni tempo per tempo previste dalle stesse direttive - e alla successiva eliminazione delle norme nazionali suscettibili di indurre distorsioni della concorrenza o di favorire arbitraggi regolamentari, in quanto meno rigorose rispetto alle disposizioni europee di base. L'intero processo di razionalizzazione e riavvicinamento della normativa di derivazione europea avrebbe dovuto condurre all'instaurazione di regimi di vigilanza e sanzionatori ben più rigorosi e uniformi di quelli preesistenti.

Lo strumento che ha assicurato il perseguimento di tali obiettivi è il c.d. “pacchetto CRD IV”, composto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 che, con un testo di ben 521 articoli, introduce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento, e dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, che disciplina con norme di massima armonizzazione l'accesso all'attività bancaria e la vigilanza prudenziale

¹¹ Cfr. *Report of The High-Level Group* cit., pag. 55.

sulle banche e sulle imprese di investimento. Entrambi i corpi normativi sono rivolti indistintamente a tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea e sono, quindi, ascrivibili alla disciplina di applicazione generale della *Banking Union*, idealmente collocabile sul cerchio esterno.

Dopo un lungo *iter* procedurale, i due atti normativi sono stati approvati giusto prima dell'estate del 2013, realizzando così un notevole passo avanti verso la tendenziale uniformità delle regole tecniche, dei criteri applicativi, delle prassi di vigilanza e delle modalità di esercizio dei relativi poteri. La realizzazione del “*pacchetto CRD IV*” era stata avviata prima dell'accelerazione impressa verso la *Banking Union* e presupponeva, al momento della sua prima ideazione, il permanere di un sistema di controlli ancora parcellizzato fra le varie Autorità nazionali - come detto, sostanzialmente non intaccato dall'introduzione delle tre Agenzie europee - cui intendeva ovviare, realizzando una maggiore convergenza dei poteri loro attribuiti e dei criteri di esercizio degli stessi. La sua effettiva portata dovrà, quindi, essere ora rivalutata alla luce del fatto che il regolamento e la direttiva CRD IV sono entrati in vigore in un contesto significativamente modificato dagli scenari della *Banking Union*, che stanno maturando nel frattempo.

4. Il *Single Supervisory Mechanism* e l'attribuzione della vigilanza alla BCE

L'approccio seguito dal legislatore europeo con l'istituzione del SEVIF, pur ispirato alle linee di intervento propugnate dal *Rapporto de Larosière*, si è rivelato, in definitiva, troppo timido e complessivamente inidoneo ad assicurare quell'accentramento del sistema dei controlli, che era stato ritenuto necessario per ovviare alle ragioni della crisi; ciò anche a causa del pesante condizionamento della c.d. “*Dottrina Meroni*”¹², che non consente di conferire ad organismi non previsti dai trattati, come le nuove Agenzie create in virtù dell'art. 114 TFUE, compiti che implicino l'esercizio di ampi poteri discrezionali.

¹² Come si legge in E. CHITI, *Le trasformazioni delle agenzie europee*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2010, 1, pag. 62, nota 7, la c.d. “*Dottrina Meroni*” trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia 13 giugno 1958 (Meroni c./ Alta Autorità, cause nn. 9 e 10/56), con cui era stata esclusa “*la legittimità della delega di poteri che conferisca ad organismi terzi una libertà d'apprezzamento tale da concretarsi in un vero e proprio potere discrezionale*”. Sulla “*Dottrina Meroni*”, cfr. anche G. NAPOLITANO, *L'Agenzia dell'energia e l'integrazione regolatoria europea*, in *La regolazione dei mercati di settore tra Autorità indipendenti nazionali e organismi europei*, a cura di P. BILANCIA, Milano, 2012, pag. 167, e M. PERASSI, *Verso una vigilanza europea La supervisione sulle agenzie di rating*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2/2012, pag. 421. Per una lettura critica della “*Dottrina Meroni*”, cfr. M.P. CHITI, *L'organizzazione amministrativa comunitaria*, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, a cura di M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, 2007, Tomo I, pag. 445, secondo il quale la pronuncia della Corte di Giustizia da cui trae origine, oltre che risalente, “*non appare ultimativa*”, atteso che il relativo caso riguarderebbe “*una questione sorta addirittura in riferimento al Trattato CECA, in tempi istituzionalmente remoti, ove in discussione erano possibili attentati agli equilibri istituzionali complessivi, che certo le nuove agenzie non hanno la capacità di determinare*”.

La pressante necessità di varare una gravosa linea di interventi finanziari, tesa a reperire le risorse occorrenti a salvare l'intero sistema bancario di alcuni Stati europei della zona euro¹³ ha, quindi, riproposto prepotentemente all'attenzione l'esigenza di un superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata, onde garantire gli Stati chiamati a farsi carico dei salvataggi dal rischio di trovarsi a far fronte, nel prossimo futuro, ad altri indesiderati *defaults*.

L'aggravarsi della crisi ha, infatti, dimostrato come il solo coordinamento tra le Autorità di vigilanza – per quanto rafforzato dal SEVIF – sia di per sé insufficiente a preservare la stabilità finanziaria nell'Unione, specialmente con riferimento agli Stati che hanno aderito alla moneta unica, perché la stabilità dei sistemi bancari nazionali è percepita come strettamente legata alla stabilità dello Stato di insediamento. Per conseguire tale obiettivo occorre, quindi, mettere a fattor comune la stabilità complessiva dell'Eurozona, creando una vera e propria Unione bancaria europea – quantomeno fra gli Stati della zona euro, ma aperta anche a chiunque altro intenda aderirvi – basata su un *corpus* unico di norme completo e dettagliato, la cui supervisione sia affidata a un meccanismo di vigilanza unico, che assicuri un controllo ottimale sotto il profilo qualitativo e libero da considerazioni estranee all'ottica prudenziale.

Così, a seguito del Vertice dell'Eurozona del 29 giugno 2012, da un lato ha ricevuto un nuovo e decisivo impulso il processo di riavvicinamento delle discipline nazionali e dei criteri di esercizio dei poteri di vigilanza, i cui risultati si sono condensati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, poc'anzi menzionati e recentemente approvati, che compongono il “*pacchetto CRD IV*”; dall'altro è stato avviato nel settembre dello stesso anno un progetto, ben più radicale, di trasferimento delle funzioni e dei poteri di vigilanza dalle Autorità nazionali a quelle europee, con la presentazione da parte della Commissione europea di una proposta di regolamento mirante a conferire alla BCE specifici compiti in materia di politiche di vigilanza sugli enti creditizi¹⁴.

Quest'ultima iniziativa normativa segna un indubbio cambiamento di scenario rispetto alle precedenti, perché con essa le istituzioni europee non si limiterebbero più allo svolgimento di compiti di regolazione, ma verrebbero direttamente investite della titolarità di funzioni di controllo, a buon titolo ascrivibili ai compiti di amministrazione attiva. La proposta fa registrare, perciò, una netta accelerazione verso l'unificazione della funzione a livello europeo, a fronte di un contesto tuttora basato su una vigilanza parcellizzata fra le varie Autorità nazionali, seppur coordinate, già ora, in modo molto più efficiente ed

¹³ Dopo il sistema bancario irlandese, destabilizzato dal fallimento della *Lehman Brothers* all'inizio della crisi, è stata la volta nel 2012 del sistema bancario spagnolo e, poi, nel 2013 di quello cipriota.

¹⁴ Si tratta della proposta di regolamento COM2012, 511/3, del 12 settembre 2012, governata dalla procedura speciale dettata dall'art. 127, sesto paragrafo, TFUE. L'iniziativa della Commissione è accompagnata da un'ulteriore proposta, COM2012, 512/3, del 12 settembre 2012, retta invece dalla procedura ordinaria di cui agli artt. 289, primo paragrafo, e 294 TFUE, che apporta parziali e limitate modifiche al regolamento n. 1093/2010, istitutivo dell'EBA, concentrate in buona sostanza sui meccanismi di voto interni all'Agenzia.

energico dall'EBA e, per i rispettivi profili di competenza, dalle altre due Agenzie europee facenti parte del SEVIF, e tenute a operare secondo regole tecniche, criteri applicativi, prassi operative e modalità di esercizio dei poteri, fortemente riavvicinati dal “*pacchetto CRD IV*”.

In ragione di ciò, tornando all'immagine dei due cerchi concentrici con cui può essere raffigurata la *Banking Union*, la proposta di regolamento in esame e l'altra, che ne integra l'ideale completamento, tesa ad istituire un Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, di cui si dirà nel successivo paragrafo, costituiscono gli unici interventi normativi che trovano posto nel cerchio più interno, atteso che rappresentano lo stadio più elevato nel processo di realizzazione di una vigilanza integrata europea e, nel contempo, riguardando solo gli Stati che hanno adottato la moneta unica e gli altri eventualmente disposti ad assoggettarsi al nuovo regime su base volontaria, accentuano la divaricazione fra il diritto dell'Eurozona e il restante diritto europeo.

Rispetto al testo presentato a settembre 2012 dalla Commissione europea, concepito per devolvere alla BCE – sia pure per approssimazioni progressive e nell'arco di un certo lasso temporale – la vigilanza diretta su tutte le banche degli Stati aderenti, l'articolato della proposta di regolamento istitutiva dello SSM ha subito nel tempo vari aggiustamenti, sino ad arrivare all'odierna formulazione approvata il 18 aprile 2013 dal COREPER¹⁵ e successivamente il 12 settembre 2012 dal Parlamento europeo in seduta plenaria, che ha notevolmente ridotto l'iniziale estensione delle competenze dirette della nuova Autorità di vigilanza europea, senza peraltro intaccare l'indubbia significatività della riforma.

Tale ultima versione, frutto di un accordo politico che consente di pronosticarne l'approvazione finale entro l'autunno 2013, arricchita dalle marginali modifiche di forma, prevalentemente riferite alla numerazione degli articoli e dei paragrafi, apportate successivamente dai servizi del Consiglio Europeo, è assunta a base del presente commento.

La principale valenza innovativa della proposta di regolamento risiede nel fatto che essa accentra l'esercizio della funzione di vigilanza e di buona parte dei relativi poteri presso un *network* privo di personalità giuridica, appositamente istituito, il *Single Supervisory Mechanism* (SSM), composto dalla BCE e dalle Autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

Dalle funzioni devolute allo SSM restano esclusi, continuando a far capo alle singole Autorità nazionali, tutti i compiti relativi alle materie dell'antiriciclaggio, della protezione del consumatore, della vigilanza sulle succursali di banche extraeuropee insediate negli Stati europei aderenti e sui soggetti non rientranti nella definizione di “*ente creditizio*”, adottata nel diritto dell'Unione Europea, dei servizi di pagamento, nonché le eventuali competenze che consentano

¹⁵ Il COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'Unione Europea) è un organo del Consiglio Europeo, la cui base legale è integrata dall'art. 240 TFUE.

l'applicazione di strumenti macro prudenziali non previsti da disposizioni europee (cfr. considerando 28 e art. 1, commi 5 e 6).

Per un buon funzionamento del Meccanismo Unico di Vigilanza, sia la BCE che le Autorità nazionali hanno l'obbligo di cooperare in buona fede nello svolgimento dei rispettivi compiti e di scambiarsi le informazioni (art. 6, paragrafo 2).

Alla BCE, cui l'art. 19 garantisce la piena indipendenza nell'esercizio della funzione di vigilanza, è affidata la responsabilità del funzionamento efficace e coerente del *network* (art. 6, paragrafo 1) e la sorveglianza sul funzionamento dello stesso (art. 6, paragrafo 5, lettera c) e, a tale riguardo, è previsto che essa risponda al Parlamento e al Consiglio europei dell'attuazione del regolamento e trasmetta annualmente una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti a tali organi, nonché alla Commissione europea, all'Eurogruppo e ai Parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, secondo le regole di *accountability* stabilite negli artt. 20 e 21.

Nell'assolvimento dei compiti attribuite dalla proposta di regolamento, la BCE sarà tenuta ad applicare il diritto dell'Unione e, ove lo stesso sia costituito da direttive, anche la legislazione nazionale di recepimento delle stesse (art. 4, paragrafo 3)¹⁶;

La ripartizione dei compiti all'interno del Meccanismo Unico di Vigilanza è tutt'altro che semplice e lineare.

In linea di massima, alla BCE verranno attribuite competenze esclusive, in parte individuate sulla scorta di un criterio per materia, atteso che sarebbero di sua esclusiva spettanza il rilascio e la revoca dell'autorizzazione agli enti creditizi e la valutazione delle domande di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi nei confronti di tutte le banche dei paesi partecipanti (art. 4, paragrafo 1, lettere a] e c], e art. 6, paragrafo 6)¹⁷; in parte sulla scorta di un

16 Il testo si limita a legittimare la BCE all'applicazione diretta della normativa nazionale, che abbia recepito la normativa comunitaria, senza prendere in esame l'ipotesi in cui, nello svolgimento di tale attività, l'Autorità di vigilanza europea riscontri un'eventuale palese divergenza fra la direttiva e la norma nazionale di recepimento, non legittimata dalle opzioni eventualmente accordate dalla prima. Al riguardo, ove si considerino da un lato il principio di primazia del diritto europeo e dall'altro il fatto che la BCE, quale Istituzione europea, rimane pur sempre tenuta ad operare nel rispetto della *Union Law*, potrebbe ipotizzarsi che ad essa sia conferito anche il potere di adeguare in sede interpretativa la norma nazionale incompatibile, in modo da renderla conforme al dettato comunitario. In tal senso, parrebbe militare anche il considerando 34, ai sensi del quale, quando nell'esercizio della funzione di vigilanza debba applicare le legislazioni nazionali di recepimento delle direttive, la BCE resta comunque soggetta al principio del primato del diritto dell'Unione Europea, con la conseguenza che, "*allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sulla pertinente normativa vincolante dell'Unione e agire in conformità di quest'ultima*".

17 La competenza diretta ed esclusiva riservata alla BCE in tema di autorizzazione e revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e di valutazione delle domande di acquisto e cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi evidenzia il chiaro intento del legislatore europeo di sottrarre alle politiche nazionali, potenzialmente protezionistiche, l'assetto del mercato del credito, facendo segnare un evidente passo in avanti nell'effettiva integrazione del mercato.

criterio per soggetti, atteso che essa eserciterebbe la vigilanza prudenziale diretta e i relativi poteri sui soggetti vigilati¹⁸ più rilevanti su base consolidata, alla stregua dei criteri di valutazione fissati nell'art. 6, paragrafo 4¹⁹. In particolare, alla stregua di questo secondo criterio di riparto, sarebbe sottoposta al controllo diretto della BCE una platea stimabile in circa 150 banche europee, che includerebbe in ogni caso, salvo particolari circostanze, le tre più rilevanti di ciascuno Stato oltre a quelle che avranno richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica dall'*European Financial Stability Facility* (EFSF) o dall'*European Stability Mechanism* (ESM)²⁰.

In definitiva, la BCE assommerebbe in sé la veste di Autorità competente e di Autorità designata degli Stati partecipanti al *Single Supervisory Mechanism*, assumendo tutti i poteri connessi alle qualità *home* e *host* alle stesse attribuiti dalla legislazione europea e, quando ciò sia necessario all'assolvimento dei suoi compiti, potrebbe sollecitare le Autorità nazionali, mediante istruzioni, a esercitare gli eventuali ulteriori poteri ad essa non conferiti dalla proposta di regolamento, ma previsti dalle singole legislazioni nazionali (art. 9, paragrafo 1, commi primo, secondo e terzo). Fra i poteri direttamente conferiti alla BCE rientrano, fra l'altro, quelli di richiedere informazioni, svolgere indagini generali e compiere ispezioni *in loco* (artt. 10, 11 e 12).

Alle Autorità nazionali sarebbe affidato in via residuale il controllo sugli enti vigilati meno rilevanti su base consolidata, nei confronti dei quali sarebbero loro conferiti tutti i relativi poteri e demandati tutti i compiti di vigilanza di cui all'art. 4, primo paragrafo, eccetto rilascio e revoca delle autorizzazioni, valutazione delle domande di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate al capitale degli enti vigilati, attività collegate ai piani di risanamento e all'intervento precoce, quando un soggetto vigilato non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, e attività collegate a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento (art. 6, paragrafo 6).

18 Alla stregua dell'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento rientrerebbero fra i soggetti vigilati gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista, o le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti

19 I criteri di rilevanza individuati dall'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento, sono: le dimensioni, l'importanza per l'economia dell'Unione Europea o di qualsiasi Stato membro partecipante e la significatività delle attività transfrontaliere. I profili attinenti alla metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, dovrebbero poi essere disciplinati nel regolamento quadro attuativo, che la stessa BCE sarebbe delegata ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo dello SSM, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 7.

20 Ad integrazione dei criteri di rilevanza in tal modo stabiliti, da un lato è previsto che la BCE possa assumere, di propria iniziativa, fra i soggetti rilevanti su base consolidata un ente che abbia stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante, le cui attività e passività transfrontaliere rappresentino una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia (art. 6, paragrafo 4); dall'altro che, ove necessario per garantire l'applicazione coerente di *standard* di vigilanza elevati, la stessa BCE possa decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le Autorità nazionali o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare la vigilanza diretta e i relativi poteri anche su una o più banche meno rilevanti su base consolidata (art. 6, paragrafo 5, lettera b).

Nel contempo, sarebbe demandato alle Autorità nazionali l'incarico di assistere la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti ad essa attribuiti, alle condizioni stabilite dal regolamento quadro attuativo, che la stessa sarà tenuta ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo dello SSM, e attenendosi alle istruzioni impartite dalla BCE medesima (art. 6, paragrafo 3).

5. Verso schemi europei di risoluzione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi e l'istituzione di un *Single Resolution Mechanism*

Esiste uno stretto nesso di continuità fra la realizzazione di un Sistema integrato di Vigilanza europea e la messa in opera di schemi comuni di assicurazione dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie; un nesso ben evidenziato già dal Rapporto Van Rompuy del 26 giugno 2012²¹, in cui è riassunta la strategia con cui l'Unione Europea intende reagire alla crisi e rilanciare il progetto europeo²²

L'esperienza degli anni della crisi ha, infatti, insegnato che gli interventi nazionali aventi a oggetto il salvataggio di banche o istituzioni finanziarie possono riflettersi negativamente sul debito sovrano dello Stato interessato e, specialmente ove si tratti di un paese dell'Eurozona, possono successivamente ripercuotersi anche sulla moneta comune, estendendo così il danno alle economie di altri Stati dell'Unione monetaria e ingenerando costi, che devono essere sopportati dai contribuenti degli stessi²³. Ne discende che né l'assoggettamento delle banche alle regole uniformi o alle prassi di vigilanza convergenti, che dovrebbero essere assicurate dal SEVIF e dal "pacchetto CRD IV", né lo stesso accentramento della vigilanza cui mira il *Single Supervisory Mechanism*, sarebbero di per sé soli sufficienti a superare tale criticità, ove la risoluzione delle eventuali future crisi, i salvataggi bancari e la tutela dei depositanti continuassero a competere alle singole istituzioni nazionali, facendo ricadere la copertura dei costi sulle finanze dei relativi Stati e innescando così nuovamente il circolo vizioso sopra descritto.

A ciò dovrebbero ovviare, in prospettiva, la proposta di direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche²⁴, finalizzata ad armonizzare gli strumenti di intervento in dotazione ai vari Stati e tendente a porre il costo del

21 "Towards a genuine economic and monetary Union" (*Verso un'autentica Unione economica e monetaria*), Bruxelles 26 giugno 2012, EUCO 120/12, PRESSE 296, PR PCE 102.

22 Cfr. G. NAPOLETANO, *La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria. Verso l'Unione bancaria*, in *Banca borsa*, 2012, pagg. 747 ss. Lo stretto collegamento esistente fra la realizzazione di un sistema integrato di vigilanza europeo e l'introduzione di schemi comuni di risoluzione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi emerge anche dalle analisi dottrinali. Sul punto, cfr., ad esempio, M. RISPOLI FARINA, *Verso la vigilanza unica europea*, in *La crisi dei mercati* cit., II, pag. 15.

23 Tali ripercussioni si sono verificate, in effetti, sia quando le dimensioni delle banche in crisi assumevano valori significativi rispetto all'economia nazionale dei singoli Stati di insediamento, come nel caso dell'Islanda e, per quanto riguarda l'Eurozona, dell'Irlanda e di Cipro, sia quando tali dimensioni erano ben inferiori a quelle del PIL nazionale, come nel caso della Spagna.

24 Proposta di direttiva COM2012 280/3, del 6 giugno 2012.

salvataggio dell'istituzione bancaria a carico degli azionisti e dei creditori della stessa anziché dei contribuenti²⁵, la proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi²⁶ e la recentissima proposta di regolamento per l'introduzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi²⁷.

Le prime due proposte sono destinate a finire sul cerchio esterno, in quanto finalizzate ad introdurre norme applicabili in tutti gli Stati dell'Unione Europea, mentre l'ultima, avendo ad oggetto l'introduzione di norme che troveranno applicazione nei soli Stati dell'Eurozona o negli altri, che intendano aderire su base spontanea al Meccanismo di vigilanza accentrata, si inserirebbe nel cerchio interno, confermando, anche con riferimento alla gestione delle crisi bancarie, l'andamento a due velocità che sembra ormai caratterizzare l'intero approccio del legislatore europeo alla *Banking Union*.

I lavori relativi a tali proposte sono, peraltro, a uno stadio ancora molto arretrato²⁸ sicché, allo stato, può qui soltanto rilevarsi:

- a) che l'accentramento a livello europeo dei compiti di *crisis resolution* sembra incontrare, al momento, l'opposizione di alcuni Stati, fra cui la Germania, e che, in ogni caso, fino all'entrata in vigore della proposta di regolamento volta a istituire il *Single Resolution Mechanism (SRM)* e il *Single Bank Resolution Fund*, la gestione delle crisi bancarie e l'eventuale ordinata uscita dal mercato delle banche fallite rimarrebbero attribuite alle singole Autorità nazionali e continuerebbero a essere gestite sulla base dei regimi nazionali;
- b) che la proposta di regolamento, da ultimo presentata dalla Commissione europea, pur mirando ad attribuire tali funzioni a un'Autorità sovra nazionale, non la individua nell'EBA né nella BCE, alla quale, come si è visto, dovrebbero essere conferiti i principali compiti nell'ambito del *Single Supervisory Mechanism*, ma istituisce a tal fine un nuovo apposito Comitato, composto di rappresentanti della BCE, della Commissione Europea e delle

25 Come rilevato da E. GALANTI, *La crisi dei gruppi bancari*, relazione al Convegno "Crisi bancarie e diritto comunitario", organizzato dall'Università La Sapienza e tenutosi a Roma il 20 giugno 2013, la proposta di direttiva sulle crisi bancarie intende superare l'approccio, basato sul mero reciproco riconoscimento delle procedure, che caratterizza la Direttiva 2001/24/CE del 19.3.2001, dettando un quadro armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi bancarie. La proposta di direttiva è finalizzata a dare attuazione nel contesto europeo alle indicazioni contenute nel rapporto del *Financial Stability Board (FSB)*, *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, dell'ottobre 2011, ed è, quindi, parte di uno sforzo globale per addivenire a una gestione più efficace ed efficiente delle crisi bancarie secondo moduli per quanto possibile uniformi.

26 Proposta di direttiva COM2010 368, del 12 luglio 2010.

27 Proposta di regolamento "establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund", presentata dalla Commissione europea il 10 luglio 2013.

28 L'unica per la quale, dopo il successo della riunione del gruppo dei ministri ECOFIN del 26 e 27 giugno 2013, sembra ormai delineata una tabella di marcia è la proposta di Direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche, per la quale il raggiungimento del consenso finale fra Parlamento e Consiglio è programmato entro l'inverno 2013-2014.

Autorità nazionali, inserendosi così nell'alveo dell'attuale diffusa corrente di pensiero, che auspica la separatezza delle funzioni regolatorie e di vigilanza da quella di risoluzione delle crisi bancarie;

- c) che, a differenza della direttiva CRD IV, quanto meno la proposta di direttiva avente ad oggetto la disciplina dei nuovi schemi europei di garanzia dei depositi, sembra proporsi l'introduzione di norme di minima armonizzazione, in controtendenza, dunque, rispetto al generale processo di riavvicinamento della normativa di vigilanza, auspicato a livello europeo.

6. Spunti di riflessione sul *Single Supervisory Mechanism* e sulla nuova conformazione della vigilanza europea

E' presto per dare una valutazione complessiva della nuova architettura della vigilanza bancaria europea, considerato che siamo di fronte ad un quadro giuridico ancora largamente incompleto: come visto, i soli interventi normativi in vigore sono, al momento, quello istitutivo del SEVIF e quello che ha realizzato il "pacchetto CRD IV"; sulla proposta istitutiva del *Single Supervisory Mechanism* e sulla proposta di direttiva relativa alla risoluzione delle crisi sembra essersi ormai formato un accordo politico, che dovrebbe permettere di condurle in porto entro la fine dell'anno 2013, mentre sulle proposte relative all'assicurazione dei depositi e all'istituzione di un *Single Resolution Mechanism* e di un *Single Bank Resolution Fund* siamo ancora in alto mare.

Premesso che quella messa in cantiere dalle istituzioni europee è una riforma epocale, che imporrà inevitabilmente un'ampia rivisitazione dell'ordinamento bancario italiano, reputo utile segnalare, senza pretesa di esaustività e con tutti i caveat che l'odierna situazione di *working in progress* impone, alcuni spunti di riflessione sia in ordine alla proposta di regolamento istitutiva dello SSM che, a mio modo di vedere, rappresenta il fulcro del complesso di riforme pianificate per favorire una piena integrazione del sistema finanziario europeo, sia sulla complessiva conformazione della *Banking Union*, le cui linee generali iniziano ormai a delinearsi.

7. Lo strumento normativo utilizzato

Per la realizzazione della *Banking Union* il legislatore europeo ha deciso di avvalersi della procedura prevista dal sesto paragrafo dell'art 127 TFUE, ai sensi del quale "il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione".

Secondo la relazione illustrativa della proposta di regolamento predisposta dalla Commissione europea, l'art. 127 TFUE, sesto paragrafo, fornirebbe una solida base legale perché l'intervento:

- da un lato sarebbe rispettoso dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi ad affidare alla BCE funzioni che è necessario esercitare a livello europeo per assicurare un’effettiva e uniforme applicazione di regole prudenziali, controllo dei rischi e prevenzione delle crisi e che non potrebbero essere adeguatamente esercitate dalle singole Autorità nazionali; sotto la responsabilità di queste ultime rimarrebbero, d’altronde, le attività non toccate dal regolamento (vigilanza sui soggetti non rientranti nel concetto europeo di “ente creditizio” e sulle banche di paesi non appartenenti all’UE, tutela del consumatore, controlli sui servizi di pagamento e antiriciclaggio);
- dall’altro non contemplerebbe il conferimento di compiti di vigilanza sulle imprese assicurative, espressamente esclusi da quelli affidabili alla BCE ai sensi del menzionato art. 127 TFUE.

L’utilizzo dello strumento normativo rappresentato dal sesto paragrafo dell’art. 127 TFUE pone due ordini di problemi: la sussistenza nella specie delle condizioni cui la norma subordina il ricorso alla procedura speciale prevista nella stessa e il rispetto dei principi democratici, cui si ispirano l’ordinamento europeo e gli ordinamenti dei singoli Stati nazionali che ne fanno parte.

Sotto il primo profilo, l’ampiezza della devoluzione di compiti prevista nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel settembre 2012, che investiva sostanzialmente la BCE della responsabilità della vigilanza prudenziale sull’intero settore bancario degli Stati dell’Eurozona e degli altri paesi che avessero desiderato aderire²⁹, ha destato qualche perplessità in ordine all’adeguatezza dello strumento utilizzato. In particolare, l’entità della devoluzione di funzioni operata dalla proposta è parsa eccedere i limiti della procedura prevista dalla norma evocata che, con il riferimento a “*compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale*”, avrebbe potuto giustificare solo un affidamento di compiti più limitato e, conseguentemente, più improntato ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Tali perplessità sembrano in buona parte superate, però, dalle rilevanti modifiche apportate alla proposta iniziale dal testo approvato dal COREPER e poi dal Parlamento europeo, in cui le funzioni e i poteri decisori sono più ampiamente ripartiti fra la BCE e le Autorità nazionali, in modo da rispettare maggiormente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, che integrano il presupposto per l’adozione della procedura speciale prevista dall’art. 127 TFUE, sesto paragrafo.

Quanto al secondo profilo, invece, anche alla luce delle modifiche che hanno riequilibrato la distribuzione delle funzioni e dei poteri di vigilanza fra la BCE e le Autorità nazionali, appare difficile non condividere l’opinione secondo cui

²⁹ La proposta iniziale della Commissione europea, presentata il 12 settembre 2012, in buona sostanza riservava alla BCE l’assunzione di tutte le decisioni, demandando alle Autorità nazionali lo svolgimento di compiti prevalentemente ausiliari, e prevedeva che la BCE iniziasse ad esercitare la funzione di vigilanza sulle banche che avessero chiesto o ricevuto l’assistenza finanziaria pubblica sin dal 1° gennaio 2013, sulle banche di importanza sistemica a far data dal 1° luglio 2013 e su tutte le altre banche a partire dal 1° gennaio 2014.

l'importanza epocale del progetto della nuova vigilanza europea e i rilevanti effetti che esso determinerà nei confronti degli ordinamenti nazionali degli Stati che aderiranno allo SSM avrebbero imposto l'utilizzo di altre più solide basi legali³⁰, quali ad esempio una modifica del Trattato che, pur senza escludere l'impiego di più limitate soluzioni transitorie fondate sul sesto paragrafo dell'art. 127 TFUE, avrebbe coinvolto in modo molto più significativo il Parlamento europeo, conferendo così a una riforma di tale portata la piena legittimazione democratica che essa merita³¹.

Tale opinione sembra trovare conforto, fra l'altro, nel considerando 85 della proposta di regolamento, ove si richiama la comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata, "*Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita*", in cui la stessa Commissione europea ipotizza una modifica del sesto paragrafo dell'art. 127 TFUE, onde rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria ed eliminare alcune delle restrizioni giuridiche³² che esso impone attualmente nella configurazione del *Single Supervisory Mechanism* e rafforzare la responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche.

8. Il funzionamento del *Single Supervisory Mechanism*: i rapporti fra la BCE e le Autorità nazionali

Il complesso criterio di riparto delle competenze fra la BCE e le Autorità nazionali degli Stati partecipanti al *Single Supervisory Mechanism*, frutto del compromesso politico maturato nel corso di mesi di dibattiti, impone di indagare l'esatta configurazione dei rapporti giuridici intercorrenti fra i vari protagonisti all'interno del *network* e il ruolo assegnato a ciascuno di essi. Ciò al fine di pervenire a una corretta imputazione degli atti giuridici, all'individuazione della disciplina procedimentale applicabile agli stessi nonché dei rimedi amministrativi e giurisdizionali a disposizione dei destinatari e, in definitiva, all'imputazione

³⁰ Cfr. G. NAPOLETANO, *La risposta europea cit.*, pag. 765, nota 105, secondo il quale - anche a non considerare l'art. 114 TFUE usato per la realizzazione delle Agenzie costituenti il SEVIF, rispetto a cui avrebbe potuto obiettarsi che il Trattato, per il conferimento di poteri di vigilanza prudenziale alla BCE, prescrive la procedura speciale di cui all'art. 127 TFUE, richiedente l'unanimità in seno al Consiglio europeo - avrebbe potuto essere valutata in alternativa la procedura di cooperazione rafforzata prevista dagli artt. 329 ss. TFUE o, ove si fosse ritenuto che i Trattati non fornivano una sufficiente base legale specifica per la realizzazione della riforma, avrebbe potuto essere esplorata l'utilizzabilità nella specie dell'art. 352 TFUE.

³¹ Così G. NAPOLETANO, *La risposta europea cit.*, pag. 765.

³² Fra i vantaggi di una modifica del Trattato che elimini le restrizioni giuridiche, imposte dall'attuale conformazione del sesto paragrafo dell'art. 127 TFUE, la comunicazione della Commissione europea ricomprende, ad esempio, da un lato la possibilità di una partecipazione diretta e irrevocabile allo SSM da parte degli Stati membri non appartenenti all'Eurozona, che vada di al di là del modello della "stretta cooperazione" di cui all'art. 7 della proposta di regolamento e che attribuisca loro poteri pieni e uguali nelle decisioni della BCE; dall'altro la possibilità di "*andare oltre nella separazione interna della struttura decisionale [della BCE] in materia di politica monetaria e di vigilanza*".

delle responsabilità derivanti dall'adozione di atti illegittimi, dall'omessa adozione di atti o, più in generale, dal mancato esercizio dei poteri conferiti.

Proprio con riferimento al riparto delle responsabilità il considerando 61 della proposta di regolamento precisa che *“a norma dell’art. 340 del TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”*, per aggiungere poi che *“dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle Autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale”*.

Ma il punto è che, alla stregua della proposta di regolamento in esame, individuare con esattezza il *discrimen* fra le funzioni della BCE e quelle delle Autorità nazionali non è poi così semplice:

- a) perché quello adottato dal legislatore europeo è un criterio di riparto misto (in parte per materia e in parte per soggetto vigilato, ex artt. 4 e 6);
- b) perché, anche nell’ambito di esclusiva competenza della BCE, è, comunque, stabilito che le Autorità nazionali le prestino assistenza nella preparazione e nell’attuazione degli atti, senza che sia indicata alcuna qualificazione giuridica di tale assistenza (considerando 37 e art. 6, paragrafo 3);
- c) perché, anche laddove priva di competenza esclusiva, la BCE sembra comunque disporre quanto meno di una competenza concorrente, alla luce di una serie di indici ricavabile dalle previsioni della proposta di regolamento (art. 6, paragrafi 5, 6 e 7).
- d) perché l’art. 18 della proposta di regolamento sembra ripartire la potestà sanzionatoria fra la BCE e le Autorità nazionali secondo criteri disomogenei rispetto a quelli che presiedono alla suddivisione delle altre competenze di vigilanza e rischia, pertanto, di ingenerare ulteriore confusione.

E’ evidente che, al riguardo, un decisivo contributo chiarificatore dovrebbe venire dal regolamento quadro, cui in BCE si sta già lavorando, e, tuttavia, una prima ricostruzione dei rapporti giuridici intercorrenti fra la BCE e le Autorità nazionali può essere tentata, già alla stregua della proposta di regolamento, individuando almeno quattro separati campi di indagine: 1. Le materie di competenza esclusiva della BCE; 2. Il procedimento di autorizzazione all’attività bancaria; 3. La competenza delle Autorità nazionali sui soggetti meno rilevanti su base consolidata; 4. I poteri sanzionatori.

8.1 Le materie rientranti nella competenza esclusiva della BCE

Pur essendo ancora incompleto il *framework* di riferimento, sia a livello di norme primarie che secondarie, mi sembra di poter enucleare una prima regola generale secondo la quale, nelle materie di competenza esclusiva della BCE, sebbene difetti nella proposta di regolamento una formale investitura, le

Autorità nazionali che, su sue istruzioni, le prestino un'attività di assistenza, non avente contenuto decisorio e priva di margini di discrezionalità, debbano essere sostanzialmente equiparate a suoi uffici serventi o "agenti", con la conseguenza che la loro attività debba ritenersi giuridicamente imputabile alla stessa Autorità di vigilanza europea. In altre parole, le Autorità nazionali, quando operano in tale veste, assumerebbero in sostanza la qualità di uffici periferici ausiliari della BCE. Ciò sembra trovare conforto nel tenore dell'art. 6, paragrafo 3, che, nel prevedere tale tipo di assistenza, ha cura di precisare che la stessa viene svolta "ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuiti dal presente regolamento", dal che pare potersi desumere con una certa sicurezza come lo svolgimento dell'attività da parte delle Autorità nazionali non alteri l'ordine delle competenze – nella specie, esclusive – facenti capo alla BCE.

Coerente con tali premesse è la non applicazione per le attività in questione delle disposizioni nazionali sul procedimento amministrativo, dovendo trovare, invece, applicazione nella specie le norme del regolamento quadro della BCE, esplicitamente richiamate, peraltro, nello stesso art. 6, paragrafo 3.

L'attività di assistenza demandata alle Autorità nazionali integrerebbe, quindi, la fase istruttoria decentrata di un procedimento preordinato all'adozione di un provvedimento della BCE o la fase di esecuzione del provvedimento medesimo; e, in entrambi i casi, sarebbe disciplinata da norme procedurali europee. Come attività istruttoria, potrebbe produrre solo atti endoprocedimentali, privi come tali dei crismi della definitività e, pertanto, non impugnabili né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. Avverso il provvedimento decisorio della BCE sarebbero, invece, esperibili tanto la richiesta di riesame amministrativo interno, da proporre alla Commissione che sarà appositamente istituita ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5, quanto il ricorso giurisdizionale, avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui i trattati conferiscono la giurisdizione sui ricorsi promossi contro atti della BCE.

Stante la giuridica imputabilità dell'attività svolta alla BCE, ne discenderebbe ovviamente anche la responsabilità della stessa per i danni derivanti dall'eventuale illegittimità degli atti posti in essere, come pure dall'omessa adozione dei medesimi o dal mancato esercizio dei suoi poteri. In tale ambito, invece, una responsabilità delle Autorità nazionali potrebbe al più ravvisarsi per i soli danni in ipotesi derivanti dalla mera attività di esecuzione del provvedimento, ove la stessa sia stata svolta illegittimamente ovvero disattendendo le disposizioni del regolamento quadro che dovrebbero disciplinarla o le istruzioni impartite dalla BCE.

8.2 L'autorizzazione all'attività bancaria

Dall'impostazione generale sopra propugnata si distacca parzialmente il procedimento di autorizzazione all'attività bancaria, la cui specifica disciplina dettata nell'art. 14 della proposta di regolamento sembra in parte contraddire la

natura esclusiva della competenza della BCE, risultante invece dal combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafi 4 e 6.

Stando, infatti, all'articolazione del procedimento delineata dall'art. 14, la partecipazione delle Autorità nazionali alla fase istruttoria non sarebbe qui, a differenza che negli altri ambiti di competenza esclusiva della BCE, del tutto priva di margini di discrezionalità né dissociata dall'attribuzione di poteri decisori. I margini di discrezionalità parrebbero piuttosto ripartiti – seppur non in misura paritaria – fra le Autorità nazionali, cui spetterebbe l'istruzione della domanda e la verifica della rispondenza della stessa alle condizioni previste dalla disciplina nazionale, e la BCE, cui spetterebbe la verifica della rispondenza della domanda alle condizioni poste dalla normativa dell'Unione; mentre i poteri decisori, ancorché prevalentemente riservati alla BCE, titolare del procedimento principale, in alcune limitate circostanze, potrebbero essere esercitati anche delle Autorità nazionali, il che si riflette, come vedremo, sul regime dell'imputabilità degli atti, sull'individuazione della legge applicabile al procedimento e sui rimedi esperibili avverso il provvedimento.

In materia di autorizzazione, infatti, a differenza che negli altri ambiti di competenza esclusiva della BCE, la fase affidata alle Autorità nazionali dovrebbe svolgersi nel rispetto delle norme procedurali nazionali, implicitamente richiamate dal secondo paragrafo dell'art. 14³³ – quindi, in Italia, secondo le disposizioni dettate dal Testo Unico Bancario (TUB) e, in quanto compatibili, dalla l. n. 241/1990 – e concludersi alternativamente con un progetto di decisione, notificato anche al richiedente, in cui si propone l'accoglimento dell'istanza, ovvero con un provvedimento di rigetto³⁴.

Nel primo caso, l'attività delle Autorità nazionali integrerebbe un sub procedimento retto dal diritto nazionale, ma inserito in un procedimento europeo, e si concluderebbe con un atto endoprocedimentale – il progetto di decisione contenente la proposta di accoglimento – non definitivo e, come tale, non impugnabile, ancorché notificato anche al richiedente. Impugnabile sarebbe, invece, il provvedimento finale assunto dalla BCE, avverso il quale potrebbero essere esperiti – come visto *sub* § 8.1 – sia l'istanza di riesame amministrativo interno sia il ricorso al giudice europeo.

33 La norma, nel descrivere il procedimento istruttorio, precisa che il progetto di decisione è adottato dall'Autorità nazionale competente “entro il termine previsto dal pertinente diritto nazionale”, dal che sembra potersi desumere che, oltre alle norme sostanziali nazionali, richiamate dal precedente paragrafo, si applichino anche le disposizioni nazionali procedurali.

34 Tale possibilità non è, invece, contemplata per il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento inverso, di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria, nel quale l'Autorità nazionale può al più proporre alla BCE l'adozione del provvedimento, ma non è mai investita di un potere decisorio, né per i procedimenti di valutazione delle domande di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi. Il fatto che anche in questi ultimi l'Autorità nazionale si limiti a trasmettere alla BCE una proposta di decisione, di opporsi o di non opporsi alla richiesta acquisizione, sembra, d'altronde, trovare piena giustificazione perché le acquisizioni di partecipazioni qualificate in enti creditizi sono già soggette a una disciplina caratterizzata da un elevato livello di armonizzazione, assicurato prima dalla direttiva 2007/44/CE e ora dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Nel secondo caso saremmo, invece, in presenza di un provvedimento adottato dalle Autorità nazionali che, definendo il sub procedimento governato dal diritto nazionale, precluderebbe nel contempo la prosecuzione del procedimento principale europeo e sarebbe, pertanto, impugnabile con i rimedi previsti dal diritto nazionale. Ne discende che, in Italia, il provvedimento dovrebbe essere preceduto da un preavviso di rigetto, che comunichi anticipatamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, e sarebbe impugnabile in sede amministrativa, con reclamo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), previsto dall'art. 9 del TUB, e in sede giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo³⁵.

Tali conclusioni non sembrano poter essere revocate in dubbio né dalla previsione di cui al paragrafo 3 dell'art. 14, che disciplina un'ipotesi di silenzio assenso della BCE, ove la stessa non sollevi obiezioni al progetto di decisione entro il termine di 10 giorni, prorogabile una sola volta, né dalla disposizione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, ai sensi della quale la decisione adottata dalla BCE deve essere, in ogni caso, notificata al richiedente dall'Autorità nazionale. La circostanza che il provvedimento della BCE possa essere adottato anche in modo implicito non toglie, infatti, che lo stesso resti giuridicamente imputabile all'Autorità europea con tutte le conseguenze che ciò comporta, mentre con l'effettuazione della notifica al richiedente l'Autorità nazionale agirebbe nella qualità di mero *nuncius* della BCE, non assumendo certo per ciò solo la paternità dell'atto notificato.

Discende da quanto sopra, che nel procedimento di autorizzazione all'attività bancaria le Autorità nazionali sono tenute a rispettare le norme nazionali sul procedimento e sono responsabili dei danni in ipotesi causati dall'eventuale illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza da loro adottato, laddove la BCE è tenuta a rispettare le norme del procedimento europeo e risponde dei danni derivanti dall'eventuale illegittimità della decisione finale ad essa rimessa.

8.3 La competenza delle Autorità nazionali sugli enti meno rilevanti

Per quanto concerne la vigilanza nei confronti dei soggetti meno rilevanti su base consolidata, fermo restando l'ovvio coinvolgimento diretto delle Autorità nazionali, si rinviengono nelle norme della proposta di regolamento numerosi indici, che inducono a ipotizzare, comunque, una competenza concorrente della BCE nell'esercizio della funzione.

Se è vero, infatti, che il paragrafo 6 dell'art. 6 statuisce espressamente la competenza delle Autorità nazionali a svolgere, in tal caso, i compiti di vigilanza e adottare le pertinenti decisioni, assumendosene le conseguenti responsabilità, e afferma altresì che le stesse *“mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi [...] e di svolgere ispezioni*

³⁵ In alternativa al ricorso giurisdizionale, l'ordinamento italiano avverso il provvedimento definitivo consente poi di esperire anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

in loco presso tali enti”, non può sottacersi, d’altro canto, che la stessa norma, al paragrafo 5, lettera a), prescrive che la BCE impartisca loro regolamenti, orientamenti o istruzioni alla stregua dei quali debbono essere svolti i compiti e assunte le decisioni, e al paragrafo 7, le demanda l’adozione di un regolamento quadro attuativo, chiamato a disciplinare, fra l’altro, le modalità con cui le Autorità nazionali potranno essere tenute a notificarle preventivamente qualsiasi procedura di vigilanza, a valutare ulteriormente, su sua richiesta, aspetti specifici della procedura e a trasmetterle progetti di decisione concreta, su cui essa potrà esprimere la sua opinione.

Se a questo aggiungiamo che le Autorità nazionali sono tenute a informare la BCE delle misure adottate, a coordinarle strettamente con essa e a riferirle periodicamente in merito al risultato delle attività svolte (art. 6, paragrafo 6) e che la BCE esercita la sorveglianza sul funzionamento del sistema e può decidere in qualsiasi momento di assoggettare alla propria vigilanza diretta una o più banche classificate come meno rilevanti su base consolidata (art. 6, paragrafo 5, lettere c] e b]), sembrano esservi elementi a sufficienza per affermare che quella ideata dal legislatore europeo è un’architettura di controllo molto articolata e complessa in cui, pur essendo riconosciute competenze di vigilanza diretta alle Autorità nazionali, è comunque attribuito alla BCE un ruolo di vertice.

Ne discende che, anche in questo ambito di competenze, i procedimenti amministrativi governati dai rispettivi diritti nazionali dovranno presumibilmente essere integrati, includendo una fase di interlocuzione con la BCE disciplinata dal diritto europeo e dal futuro regolamento quadro.

Ciò non dovrebbe cambiare l’imputabilità dei provvedimenti finali alle Autorità nazionali né mutarne il regime giuridico, con la conseguenza che avverso gli stessi dovrebbero essere pur sempre esperibili i rimedi previsti dai diritti nazionali ma, accanto alla responsabilità primaria delle Autorità adottanti, potrebbe profilarsi anche una responsabilità concorrente della BCE per violazione delle norme procedurali europee oppure per omesso o inadeguato esercizio dei propri poteri, stante la funzione tutoria, comprensiva di poteri di avocazione, che ad essa sembra essere stata riconosciuta dal legislatore europeo.

8.4 I poteri sanzionatori

Una ricostruzione dei rapporti intercorrenti fra le Autorità che compongono il Meccanismo Unico di Vigilanza ai fini di una corretta individuazione del ruolo attribuito a ciascuna di esse è necessaria, infine, anche con riguardo ai poteri sanzionatori, per i quali il disposto testuale dell’art. 18 della proposta di regolamento sembra prospettare un criterio di riparto fra la BCE e le Autorità nazionali del tutto disomogeneo rispetto a quello, previsto nell’art. 6, adottato per la ripartizione della funzione di vigilanza.

Quest’ultimo, come più volte ricordato, distribuisce le competenze in parte per materia, assegnando alla BCE, a prescindere dalle dimensioni del soggetto vigilato, l’autorizzazione all’attività bancaria, la revoca della stessa e la

valutazione delle domande di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; in parte per soggetti, riservandole la vigilanza diretta degli enti più rilevanti su base consolidata, alla stregua dei criteri enucleati dallo stesso articolo, e lasciando alle Autorità nazionali la vigilanza sugli enti meno rilevanti.

L'art. 18 legittima, invece, la BCE ad infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soli soggetti vigilati – quindi delle persone giuridiche e non anche degli esponenti aziendali (nello stesso senso il considerando 53) – che abbiano violato, in modo doloso o colposo, gli obblighi previsti da disposizioni europee direttamente applicabili (paragrafo 1), o che abbiano violato i regolamenti o le decisioni adottati dalla stessa (paragrafo 7).

Tale potere, stando al tenore del paragrafo 5 del menzionato articolo 18 e del considerando 36, sembrerebbe coesistere però con quello riservato dagli ordinamenti dei vari Stati alle rispettive Autorità nazionali, che la disposizione in commento non farebbe venir meno.

Tanto per le competenze sanzionatorie riconosciute alla BCE quanto per quelle lasciate alle Autorità nazionali, la norma non sembra operare alcuna distinzione legata alla rilevanza o meno dei soggetti vigilati, limitandosi ad aggiungere che *“laddove necessario allo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle Autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione ”* (art. 18, paragrafo 5, primo comma) e che questo vale, in particolare, per le ipotesi di violazione delle normative nazionali di recepimento di direttive dell'Unione Europea e per le *“misure e sanzioni amministrative”* da imporre *“nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione [...] o di “ogni altro soggetto responsabile, ai sensi del diritto nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista”*.

In sostanza, il contenuto innovativo della norma sembra quello di attribuire alla BCE una potestà sanzionatoria molto più ampia rispetto a quella che il suo Statuto le accordava³⁶, senza che ciò comporti l'abrogazione, esplicita o implicita, delle norme che nei vari ordinamenti demandano i poteri sanzionatori alle Autorità nazionali, la sopravvivenza dei quali trova anzi conferma ove si consideri che è consentito alla BCE sollecitarne l'esercizio. Verrebbe così delineata, sulla falsariga della materia *antitrust*, una sorta di competenza sanzionatoria concorrente fra Autorità europea e nazionali, senza tracciare chiari confini fra le due, il che imporrà, innanzitutto, di prevedere modalità di composizione dei

³⁶ L'art. 34.3 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea consentiva, infatti, alla BCE di infliggere alle imprese *“ammende o penalità di mora solo in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati”*.

possibili conflitti, onde evitare che possano determinarsi violazioni del principio *ne bis in idem*.

Per la verità, nel corso dei lavori preparatori della proposta di regolamento sembrerebbe essersi affermata la tesi, secondo cui un'implicita limitazione della potestà sanzionatoria riconosciuta alla BCE all'ambito dei soggetti più rilevanti su base consolidata potrebbe desumersi dall'*incipit* del primo paragrafo dell'art. 18 "*ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento*". Tale *incipit*, stabilendo un collegamento con i compiti della BCE, imporrebbe una lettura dello stesso paragrafo coordinata con il combinato disposto degli artt. 4 e 6³⁷, che tali compiti disciplinano, con la conseguenza di ricondurre la suddivisione della potestà sanzionatoria agli stessi criteri di riparto adottati per la funzione di vigilanza³⁸.

La tesi rappresenta un lodevole tentativo di ovviare a un'infelice formulazione della norma, ma, a mio giudizio, pur essendo suggestiva, non vale a consentire il superamento del disposto letterale dell'art. 18 che, oltre a non contenere alcun richiamo espresso agli artt. 4 e 6 o ai criteri di riparto in essi riportati, non individua affatto nel solo affidamento di compiti di vigilanza diretta il presupposto indefettibile del conferimento del potere sanzionatorio.

A fronte del chiaro tenore testuale della norma e in difetto di un'espressa affermazione della necessaria coincidenza fra la titolarità di compiti di vigilanza diretta e del potere sanzionatorio, l'*incipit* del primo paragrafo appare troppo generico per poterne ricavare una linea di confine netta, come quella che si vorrebbe tracciare, atteso che, come si è visto ad esempio *sub* § 8.3, il riparto dei compiti fra le Autorità che compongono lo SSM è tutt'altro che semplice e lineare, posto che anche nelle materie affidate alla competenza delle Autorità nazionali si rinvencono molteplici indici, che inducono a ipotizzare una responsabilità concorrente della BCE, il che non sembra incompatibile *ictu oculi* con il conferimento alla stessa di poteri sanzionatori.

37 A ulteriore supporto di tale tesi interpretativa è stato addotto, altresì, che l'art. 18 si collocherebbe nel Capo III della proposta di regolamento, intitolato "*Poteri della BCE*", ben distinto dai compiti, disciplinati nel Capo II, per cui i poteri sanzionatori potrebbero essere fatti rientrare nei compiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lett. e), assegnati alle Autorità nazionali dall'art. 6, paragrafo 6, per i soggetti meno rilevanti su base consolidata. Ne dovrebbe discendere che il conferimento del potere presupporrebbe la titolarità della vigilanza diretta sui soggetti sanzionati, ma a fronte del contrario chiaro disposto dell'art. 18 e alla luce del canone ermeneutico, che impone di attenersi alla stretta interpretazione in materia sanzionatoria, le argomentazioni spese mi sembrano tutt'altro che rassicuranti.

38 La tesi in esame distingue, fra l'altro, i poteri sanzionatori di cui al primo paragrafo (violazioni degli obblighi previsti da atti legislativi dell'Unione direttamente applicabili), che sarebbero conferiti nei confronti dei soli soggetti più rilevanti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, da quelli di cui al paragrafo 7 della stessa norma (violazione di regolamenti o decisioni adottate dalla BCE), che sarebbero conferiti invece nei riguardi di tutti i soggetti vigilati a prescindere dalla loro rilevanza su base consolidata, ancorché l'*incipit* con cui si aprono i due paragrafi sia assolutamente identico (in entrambi i casi, infatti, il potere sanzionatorio è conferito "*ai fini dell'assolvimento dei compiti*" attribuiti alla BCE dal regolamento).

In ragione di ciò, considerato che in materia sanzionatoria è doverosa l'applicazione del canone ermeneutico della stretta interpretazione, mi sembra che il tenore letterale dell'art. 18 renda insidiosa ogni tesi interpretativa che se ne discosti apertamente e che sia, quindi, auspicabile una rivisitazione della norma, che riconnetta esplicitamente il conferimento del potere sanzionatorio all'esercizio della sola vigilanza diretta, evitando così ogni possibile equivoco interpretativo.

L'odierna formulazione dell'art. 18 potrebbe, altrimenti, ingenerare confusione in ordine all'individuazione dell'Autorità di volta in volta investita del potere/dovere di irrogare le sanzioni, atteso che in alcuni casi la titolarità di tale potere potrebbe essere disgiunta dalla titolarità della funzione di vigilanza, con il rischio di sottrarre in tal modo al soggetto pubblico, chiamato a vigilare sul rispetto delle regole e dotato dei poteri occorrenti ad accertarne la violazione, i necessari strumenti di *enforcement* e di costringerlo a sollecitare l'avvio della procedura sanzionatoria da parte di altre Autorità, quanto meno rallentando l'azione correttiva/punitiva.

Va rilevato, inoltre, che, anche ove si potesse ricondurre a omogeneità – in via interpretativa, accogliendo la tesi sopra esposta, o, come mi sembra preferibile, attraverso una modifica apportata all'art. 18 – i criteri di riparto adottati per le potestà sanzionatorie rispetto a quelli stabiliti per ripartire le funzioni di vigilanza, permarrrebbero nell'attuale formulazione della norma una serie di limiti, che non consentirebbero, in ogni caso, alla BCE di disporre del completo *set* di poteri sanzionatori occorrente ad assicurare l'*enforcement* del rispetto delle regole rimesse alla sua vigilanza diretta.

Anche limitando la portata della potestà sanzionatoria della BCE all'ambito in cui alla stessa è demandata la vigilanza diretta, le sarebbe, infatti, preclusa la possibilità di applicare sia tutte le sanzioni amministrative di natura diversa da quella pecuniaria³⁹ sia, nell'ambito delle sanzioni pecuniarie, quelle conseguenti a violazioni di norme nazionali di recepimento di direttive europee e quelle adottabili nei confronti delle persone fisiche, ai sensi delle varie disposizioni nazionali⁴⁰. In tali circostanze, infatti, la BCE, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, dell'art. 18, potrebbe al più richiedere alle Autorità nazionali di aprire una procedura sanzionatoria, ove ciò risulti necessario ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dalla proposta di regolamento.

Non è affatto chiara, peraltro, la valenza giuridica che dovrebbe essere attribuita a tale richiesta. Il disposto testuale del paragrafo 5 dell'art. 18 non offre,

³⁹ Ovviamente si prescinde qui dal considerare le sanzioni di natura penale, la cui previsione e applicazione restano rimesse alla valutazione dei legislatori nazionali.

⁴⁰ L'impossibilità di imporre sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle persone fisiche, oltre a potersi chiaramente desumere dalla formulazione del primo paragrafo dell'art. 18, integra per la BCE un vero e proprio limite statutario derivante dal disposto dell'art. 34.3 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il cui contenuto è già stato riportato nella precedente nota n. 36.

infatti, elementi univoci che consentano di comprendere se l'atto di impulso sia o meno indispensabile all'esercizio del potere sanzionatorio.

In realtà, parrebbe poco ragionevole configurare in capo alle Autorità nazionali l'autonoma titolarità di un potere/dovere di irrogare sanzioni nei confronti di soggetti sottoposti alla vigilanza altrui, a prescindere da un atto di impulso proveniente dal titolare della funzione, ove si consideri che le prime, pur dovendo assistere la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti di sua competenza, non hanno ovviamente una visione completa del soggetto vigilato e non si trovano, quindi, nella miglior posizione per avere piena consapevolezza delle violazioni commesse dallo stesso.

Seguendo tale ordine di idee e ritenendo quindi la richiesta imprescindibile ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte delle Autorità nazionali, l'atto di impulso della BCE sarebbe sostanzialmente qualificabile come una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria nazionale.

E' sin d'ora evidente, invece, che la richiesta presentata dalla BCE, pur rendendo doveroso l'avvio del procedimento sanzionatorio, non sarebbe di per sé idonea a elidere il margine di valutazione rimesso all'Autorità nazionale in esito al procedimento, in ordine alla sussistenza o meno della violazione imputata e, eventualmente, alla sua gravità e alla commisurazione della sanzione da irrogare all'incolpato, per cui non può darsi per certo che l'atto di impulso dell'Autorità europea prelude all'irrogazione di una sanzione, ben potendo il procedimento nazionale concludersi con l'archiviazione dell'azione sanzionatoria.

In conclusione, i provvedimenti sanzionatori dovrebbero ovviamente essere imputati all'Autorità, nazionale o europea, che li ha adottati e dall'imputazione dovrebbero discendere la normativa applicabile e i rimedi amministrativi e giudiziari esperibili.

Pertanto, in caso di provvedimento sanzionatorio adottato dalla BCE, sarebbero applicabili le norme europee, a cominciare dall'art. 22 della proposta di regolamento, che disciplina le garanzie procedurali per l'adozione di tutte le decisioni di vigilanza, ivi incluse quelle aventi a oggetto l'irrogazione di sanzioni. In aggiunta a tale disposizione, potrebbero trovare applicazione, per i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 18 (violazione dei regolamenti e delle decisioni della BCE), anche le norme del regolamento del Consiglio Europeo 23 novembre 1998 n. 2532, espressamente richiamato dall'art. 18, paragrafi 4 e 7. Meno probabile appare, invece, l'applicazione delle disposizioni del regolamento da ultimo citato per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal primo paragrafo dell'art. 18 (violazione degli obblighi previsti da atti dell'Unione direttamente applicabili) sia perché le relative procedure sono richiamate solo "*se del caso*" (cfr. paragrafo 4) sia perché le norme di tale regolamento sono piuttosto datate e non sembrano tenere conto delle garanzie procedurali introdotte dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, la cui applicazione pare necessaria

alla luce della “*coloration pénale*” attribuibile alle sanzioni irrogabili per tali violazioni⁴¹.

In ogni caso, il richiamo alle procedure previste nel regolamento n. 2352/98 sembra comportare, alla luce del disposto dell’art. 3 del medesimo regolamento, l’attribuzione della decisione di avviare o meno la procedura di infrazione all’*Executive Board* della BCE, il che potrebbe porre seri problemi di compatibilità con il disposto degli artt. 25 e 26 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM. Ai sensi di tali norme, infatti, da un lato la BCE dovrebbe assolvere i compiti di vigilanza attribuiti “*senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi*”, dall’altro, proprio a tutela della separatezza delle funzioni di vigilanza da quelle monetarie, tutti i progetti di decisioni di vigilanza – ivi inclusi, ovviamente, quelli aventi a oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie – dovrebbero essere proposti dal *Supervisory Board* direttamente al *Governing Council*, con esclusione, quindi, di qualsiasi ingerenza dell’*Executive Board* o di altri organi della BCE⁴².

In caso di provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità nazionali, le norme procedimentali, i rimedi esperibili e la giurisdizione dovrebbero essere, invece, quelli stabiliti dai diritti nazionali.

Non può darsi per scontato, tuttavia, che la ripartizione delle responsabilità, in ipotesi derivanti dal mancato esercizio del potere sanzionatorio, segua la stessa chiara linea di demarcazione, atteso che, alla luce del modello di competenza sanzionatoria concorrente che sembra essere stato adottato dal legislatore europeo e della posizione di vertice assegnata alla BCE nel *Single Supervisory Mechanism*, in caso di illegittima inerzia di entrambe le Autorità, europea e nazionale, potrebbero ravvisarsi profili di responsabilità concorrente di entrambe, seppure di diverso grado ed intensità.

41 Sul punto cfr. R. D’AMBROSIO, *Diritti della difesa e “due process” nei procedimenti sanzionatori e di vigilanza*, relazione tenuta nel Seminario “*Verso la vigilanza unica in Europa*”, organizzato dalla Banca d’Italia e svoltosi a Roma il 17 giugno 2013. Secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia, citata dall’autore, sanzioni pecuniarie che, come quelle previste dal primo paragrafo dell’art. 18 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, siano caratterizzate da un elevato grado di severità della pena astrattamente comminata dalla norma e da un alto grado di afflittività, dovrebbero infatti essere ritenute assimilabili alle sanzioni penali. La “*coloration pénale*” di tali sanzioni comporterebbe l’applicazione nella specie di garanzie procedurali particolarmente rigorose, a tutela del diritto di difesa dei destinatari dei provvedimenti sanzionatori.

42 Nello stesso senso, cfr. anche il considerando 65 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, ai sensi del quale i compiti di vigilanza dovrebbero essere assolti in maniera nettamente separata da quelli monetari “*per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili*”. Secondo lo stesso considerando, inoltre, “*la BCE dovrebbe poter garantire che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione dovrebbe almeno prevedere riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati*”.

9. I rapporti fra la BCE e l'EBA

Come abbiamo visto, la struttura binaria, che la nuova vigilanza bancaria europea sta assumendo consente di distinguere i molteplici interventi normativi – realizzati o ancora in corso di attuazione – in due grandi categorie: la disciplina comune applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea, che include il SEVIF, il “*pacchetto CRD IV*” e le proposte di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie e sull'assicurazione dei depositi, e la disciplina speciale applicabile ai soli Stati dell'Eurozona e agli altri, che abbiano richiesto e ottenuto di assoggettarvisi, che comprende le proposte di regolamento istitutive del *Single Supervisory Mechanism* e del *Single Resolution Mechanism* nonché del *Single Bank Resolution Fund*.

Tralasciando la recentissima proposta di regolamento per l'istituzione del *Single Resolution Mechanism*, che dovrebbe introdurre nell'agone delle Autorità europee addirittura un terzo attore protagonista, è necessario chiarire quanto meno la relazione giuridica che, a regime, verrebbe a instaurarsi fra l'esistente e già operativo SEVIF e l'ormai prossimo SSM, con riferimento ad almeno due profili di indagine:

1. La puntualizzazione dei rispettivi compiti, che saranno affidati all'EBA e alla BCE, e dei meccanismi normativi deputati a risolvere le possibili sovrapposizioni di competenze;
2. L'individuazione delle modalità tramite le quali la BCE può partecipare all'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e all'assunzione delle decisioni in seno all'EBA.

Con riferimento al primo profilo, tenuto conto che all'EBA e alle altre Agenzie che compongono il SEVIF, salvo le limitatissime eccezioni esaminate *sub* § 2, non sono riconosciuti poteri di vigilanza e di intervento diretto sugli intermediari, l'analisi attiene principalmente ai confini della potestà regolamentare, che costituisce il *core business* dell'EBA e che il disposto testuale dell'art. 4, paragrafo 3, della proposta di regolamento istitutiva dello SSM affida anche alla BCE, ma limitatamente all'ipotesi in cui l'esercizio della stessa sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei suoi compiti⁴³. Una marginale possibilità di sovrapposizione è ravvisabile, peraltro, anche con

⁴³ Tuttavia, dal tenore del considerando 32, ai sensi del quale “*la BCE dovrebbe esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'art. 132 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*”, e, soprattutto, dal disposto dell'art. 4, paragrafo 3, della proposta di regolamento istitutiva dello SSM sembra potersi evincere la sussistenza di un potere *lato sensu* “normativo” della BCE, non limitato alla mera definizione delle “*practical modalities*”. Ciò sembra trovare conferma, ad esempio, nella previsione di cui al terzo comma, del paragrafo 3, del menzionato art. 4, che prescrive l'obbligo della BCE di far precedere, di norma, l'emanazione di un regolamento dalla procedura di pubblica consultazione. La funzione garantistica che tale procedura è chiamata ad assolvere nei confronti dei potenziali destinatari della disposizione regolamentare non sembra, infatti, potersi conciliare con un'interpretazione restrittiva, che limiti l'utilizzo dello strumento regolamentare alle sole ipotesi in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti affidati alla BCE.

riferimento al potere, attribuito all'EBA, di adottare atti rivolti agli intermediari in sostituzione delle Autorità nazionali, in caso di violazione del diritto dell'Unione Europea, in situazioni di emergenza e per risolvere controversie fra Autorità competenti in situazioni transfrontaliere (rispettivamente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del regolamento UE n. 1093/2010), alla luce dei poteri di vigilanza conferiti alla BCE.

La materia dei rapporti fra lo SSM e il SEVIF è puntualmente regolata, innanzitutto, dall'art. 3, paragrafi 1 e 3, e dall'art. 4, paragrafo 3, comma 2, della proposta di regolamento istitutiva del *Single Supervisory Mechanism*.

La prima delle due norme stabilisce che l'esercizio delle funzioni attribuite alla BCE faccia salve le competenze e le funzioni conferite alle tre Agenzie e all'ESRB, che fanno parte del SEVIF, con cui la prima è tenuta a cooperare strettamente⁴⁴; mentre, ai sensi della seconda disposizione normativa, la BCE “è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate” dall'EBA “e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale regolamento [concernente gli orientamenti e le raccomandazioni] e alle disposizioni di tale regolamento sul manuale di vigilanza europeo predisposto (dall'EBA) conformemente a tale regolamento”.

Altrettanto chiaro è il tenore del considerando 32 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, secondo cui, non essendo opportuno che la nuova Autorità europea di vigilanza subentri all'EBA, nei compiti ad essa affidati di “*elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'Unione*”, “*la BCE dovrebbe esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'art. 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*” “*in conformità degli atti dell'Unione adottati dalla Commissione sulla base di progetti elaborati*” dall'EBA.

Ulteriori elementi chiarificatori sembrano potersi ricavare, poi, dalla nuova più esplicita formulazione che gli articoli 2, paragrafo 2, lett. f), e 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento UE n. 1093/2010 assumerebbero a seguito degli emendamenti contenuti nella proposta di regolamento COM2012 512/3, nella versione emendata dal Parlamento europeo nella seduta del 22 maggio 2013. In virtù delle modifiche apportate, il primo dei due articoli, in relazione alle nuove funzioni attribuitele nell'ambito del *Single Supervisory Mechanism*, ricomprenderebbe espressamente anche la BCE fra “*le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri*” componenti il SEVIF, mentre il secondo,

⁴⁴ Una previsione di tenore analogo è contenuta, fra l'altro, anche nel considerando 31 della stessa proposta di regolamento, secondo il quale, premesso che “*l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE dovrebbe iscriversi coerentemente nel quadro del SEVIF ed essere in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione*”, occorre che “*la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF*”.

dedicato alle definizioni, includerebbe coerentemente fra “*le autorità competenti definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE*” la stessa BCE, quando agisce per l’assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalla proposta di regolamento istitutiva dello SSM.

Discende da tali disposizioni che la BCE, ancorché assommi in sé le qualità di autorità *home* e *host* di tutti gli Stati aderenti al *Single Supervisory Mechanism*, assumerebbe pur sempre di fronte all’EBA lo *status* di un’Autorità nazionale. Con la conseguenza che da un lato sembrano senz’altro adottabili anche nei suoi confronti, ove ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del regolamento UE n. 1093/2010, gli atti che l’EBA è legittimata ad assumere in sostituzione delle Autorità nazionali, e dall’altro che non sembra dubitabile che la stessa EBA conservi, pur nel nuovo scenario, il proprio ruolo di *Regulator* prudenziale per l’intera Unione Europea, ponendosi i suoi progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, una volta adottati dalla Commissione, al di sopra, nella gerarchia delle fonti, rispetto agli orientamenti, alle raccomandazioni e, finanche, ai regolamenti adottati dalla BCE nell’ambito dello SSM.

Nel nuovo sistema di vigilanza integrato a livello europeo, la gerarchia delle fonti normative disciplinanti la vigilanza bancaria avrà quindi al suo vertice la *Union Law*, vale a dire i regolamenti e le direttive europee, seguita dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione sui progetti elaborati dall’EBA e, infine, dai regolamenti, dalle decisioni e dagli orientamenti adottati dalla BCE, i quali, ancorché validi per tutti gli Stati dell’Eurozona e per gli altri, che dovessero decidere di aderire al Meccanismo Unico, nella scala di valore sarebbero formalmente equiparati sul piano giuridico alle norme regolamentari, alle istruzioni e alle decisioni adottate dalle Autorità nazionali degli Stati membri non partecipanti allo SSM.

Per quanto attiene invece al secondo profilo di indagine, l’estrema difficoltà di tracciare una chiara linea di demarcazione fra le funzioni di regolazione e di vigilanza e la constatazione che una parte significativa delle regole prudenziali si origina proprio dalla prassi di vigilanza, rendeva auspicabile, a mio modo di vedere, che la BCE – autorità cui spetterà l’esercizio della vigilanza diretta su un gruppo di circa 150 banche, comprendente quasi tutti i più importanti operatori del settore in Europa, e la responsabilità del funzionamento del *Single Supervisory Mechanism*, che le permetterà di essere aggiornata sulla situazione prudenziale anche delle altre banche dei paesi aderenti, meno rilevanti su base consolidata – potesse valorizzare l’*expertise*, che conseguirà sul campo, svolgendo un ruolo trainante in seno all’EBA, esercitando in tale sede sui processi decisionali e sull’esercizio del potere regolamentare un’influenza proporzionale al rilievo dei compiti a essa devoluti.

Tale possibilità, che era parsa concreta, alla stregua dell’iniziale testo della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2012, sembra oggi, però, del tutto tramontata, innanzitutto, perché nell’odierna versione approvata dal COREPER il 18 aprile 2013 è stata espunta,

dal paragrafo dell'art. 4, la lettera l), che attribuiva alla BCE il compito di coordinare ed esprimere una posizione unitaria dei rappresentanti delle Autorità nazionali degli Stati partecipanti al *Single Supervisory Mechanism* in seno al Consiglio delle Autorità nazionali di vigilanza, organo deputato all'assunzione delle principali decisioni dell'EBA.

In secondo luogo, perché il peso della partecipazione della BCE sarebbe stato, in ogni caso, fortemente ridotto anche in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 44 del Regolamento UE n. 1093/2010, da un emendamento contenuto nella menzionata proposta di regolamento COM2012 512/3, che dovrebbero incidere profondamente sulle regole di voto, prescrivendo per le decisioni e le delibere più importanti l'adozione della regola della doppia maggioranza, vale a dire della simultanea maggioranza sia degli Stati aderenti al *Single Supervisory Mechanism* sia di quelli che non ne faranno parte⁴⁵.

E' ben vero che nella proposta di regolamento istitutiva dello SSM permane l'affermazione di principio, contenuta nell'art. 4, al quarto comma del paragrafo 3, secondo cui “*se necessario, la BCE contribuisce svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione [dell'EBA] a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione*”, ma è evidente che si tratta di previsione normativa di scarsa utilità sul piano pratico, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 40 del regolamento UE n. 1093/2010, come emendato dalla più volte citata proposta di regolamento COM2012 512/3, alle riunioni del Consiglio delle Autorità nazionali può prendere parte per la BCE solo un rappresentante del *Supervisory Board*, privo oltretutto del diritto di voto⁴⁶.

⁴⁵ In deroga a tale regola, per le materie di cui agli artt. 17 e 19 del regolamento UE n. 1093/2010, riguardanti rispettivamente le ipotesi di violazioni del diritto dell'Unione e la risoluzione delle controversie tra Autorità competenti in situazioni transfrontaliere, dalla data in cui il numero degli Stati non aderenti allo SSM sia pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti potrebbero essere adottate a maggioranza semplice dei membri del Consiglio delle Autorità di vigilanza con il voto favorevole di almeno uno dei rappresentanti di detti Stati. In ogni caso, l'art. 81-bis che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8-sexies, della proposta di regolamento COM2012 512/3, dovrebbe essere inserito nel regolamento UE n. 1093/2010, prevede che, ove in futuro gli Stati non aderenti allo SSM scendano a quattro, l'intera tematica delle modalità di voto e delle maggioranze previste in seno agli organi dell'EBA debba essere sottoposta a revisione dalla Commissione, la quale dovrebbe riferire al Parlamento e al Consiglio europei sul funzionamento delle disposizioni di voto, tenendo conto delle esperienze acquisite successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

⁴⁶ E sotto questo profilo, poco sembra aggiungere anche il fatto che il paragrafo 4-bis, che verrebbe inserito nell'art. 40 del regolamento UE n. 1093/2010, da un altro emendamento contenuto nella proposta di modifica COM2012 512/3, contempra la possibilità che, nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari, il rappresentante nominato dal *Supervisory Board* della BCE possa essere accompagnato da un rappresentante in possesso di competenze in materia di funzioni delle banche centrali.

Il venir meno del compito di coordinare la posizione e il voto degli Stati partecipanti allo SSM in seno agli organi dell'EBA e l'introduzione della regola della doppia maggioranza per le principali decisioni e delibere di tali organi potranno forse rassicurare gli Stati non partecipanti, che paventavano di veder considerevolmente ridotto il loro peso politico, ma rischiano di comportare almeno due conseguenze potenzialmente negative.

L'odierna situazione venutasi a creare da un lato rischia, infatti, di ostacolare l'adozione a livello europeo delle migliori regole prudenziali uniformi e dall'altro sembra ridimensionare indubbiamente il peso e l'autorevolezza della BCE, la cui posizione pare divenuta addirittura peggiore rispetto a quella delle semplici Autorità nazionali degli Stati aderenti al Meccanismo Unico, le quali possono partecipare autonomamente e con diritto di voto alla realizzazione delle regole prudenziali comuni in seno al competente organo EBA, laddove all'Autorità europea, che svolgerà le funzioni di vigilanza sulle più importanti banche del continente, sarebbe consentita solo una partecipazione senza diritto di voto.

L'operare sinergico delle due modifiche normative sopra descritte sembra ridurre la concreta possibilità della BCE di incidere sulla formazione delle regole prudenziali all'ipotesi limite che i nuovi meccanismi di funzionamento degli organi e dei processi decisionali dell'EBA si rivelino infine paralizzanti e costringano sostanzialmente il *Regulator* europeo designato all'inazione o all'emanazione di regole minimali, frutto di compromessi al ribasso, ipotesi questa che consentirebbe il riespandersi nei fatti del ruolo normativo della BCE, le cui regole prudenziali varrebbero, in ogni caso, per tutti gli Stati aderenti al *Single Supervisory Mechanism* e potrebbero assumere, in tale contesto, il valore simbolico di *benchmark* per il resto del continente.

10. Gli effetti sull'ordinamento italiano e la complessiva solidità della riforma

Analizzando l'impatto della *Banking Union* sull'assetto del nostro ordinamento, è agevole rilevare innanzitutto, alla luce di quanto osservato in ordine ai rapporti fra la BCE e le Autorità nazionali, che occorrerà rivisitare i procedimenti di adozione dei provvedimenti di vigilanza, tenendo conto che gli stessi – sia ove si riferiscano alle banche più rilevanti sia ove riguardino quelle meno rilevanti su base consolidata – dovranno ormai tendenzialmente includere una necessaria fase di interlocuzione con l'Autorità europea, la cui azione di vigilanza si intersecherà normalmente con quella della Banca d'Italia. La disciplina di tale fase di interlocuzione sarà per lo più dettata dal regolamento quadro attuativo, la cui emanazione è rimessa alla BCE dall'art. 6, paragrafo 7, della proposta di regolamento istitutiva dello SSM⁴⁷. Ne deriveranno procedimenti

⁴⁷ Il potere normativo accordato in materia alla BCE incontrerà, peraltro, un limite di tipo "linguistico" nel disposto degli artt. 2 e 3 del regolamento del Consiglio Europeo n. 1 del 15 aprile 1958, ai sensi dei quali gli atti delle Istituzioni europee aventi rilevanza esterna e rivolti ad uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro devono essere

di vigilanza più complessi in cui dovrebbero convivere, conseguentemente, elementi di diritto amministrativo italiano e europeo.

Sempre con riguardo all'impatto del nuovo ordine europeo sul TUB, potrei senz'altro concordare con l'opinione di chi ha recentemente rilevato⁴⁸ che, se il futuro riserva un Sistema di vigilanza europeo con a capo la BCE, rigorosamente basato sull'assoluta indipendenza e finalizzato ad assicurare una vigilanza “*libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale*”⁴⁹, andrebbe probabilmente rivista in prospettiva anche l'odierna struttura tripartita delle Autorità creditizie italiane. Appare, infatti, difficile a regime individuare uno spazio residuo per la partecipazione all'esercizio della funzione da parte del CICR e dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze⁵⁰, cui pure l'ordinamento italiano attribuisce tuttora varie competenze di rilievo, che vanno dal riconoscimento dell'alta vigilanza per il credito e il risparmio (art. 2 TUB), al potere di emanare deliberazioni contenenti i principi cui devono conformarsi le disposizioni secondarie adottate dalla Banca d'Italia (cfr., *ex multis*, art. 53 TUB); di decidere gli eventuali reclami presentati contro i provvedimenti di vigilanza adottati dalla Banca d'Italia (art. 9 TUB); di determinare con proprio regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche (art. 25 TUB) o i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti bancari (art. 26 TUB); di adottare, su proposta della Banca d'Italia, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una banca (artt. 70 e 80 TUB)⁵¹.

redatti nella lingua di tale Stato e il destinatario di tali atti ha diritto di interloquire con le Istituzioni comunitarie nella propria lingua. Tale regola, calata nel contesto della proposta di regolamento istitutiva del *Single Supervisory Mechanism*, sembra rendere necessario uno svolgimento del procedimento europeo che contempra la redazione degli atti e di tutta la documentazione nella lingua di volta in volta interessata.

48 Così, ad esempio, F. MERUSI, “*Il ruolo della BCE*”, relazione tenuta al Convegno in ricordo di Franco Belli su “*Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive*”, Siena 9 e 10 maggio 2013.

49 Tanto si evince dall'espresso disposto dell'art. 19 e del considerando 12 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, da cui è tratto l'inciso virgolettato nel testo.

50 Un discorso analogo potrebbe farsi, peraltro, per le competenze assegnate alle Regioni da alcuni Statuti speciali (è il caso, ad esempio, della Valle d'Aosta e della Sicilia) le quali, pur non potendo definirsi *stricto iure* incompatibili con il nuovo ordine europeo, finirebbero per rendere veramente arduo il rispetto dei tempi procedurali, soprattutto in caso di valutazione di domande di acquisto o cessione di partecipazioni qualificate al capitale di enti creditizi.

51 Per quanto attiene al potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare, su proposta della Banca d'Italia, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una banca (artt. 70 e 80 TUB), l'incompatibilità con il nuovo assetto del diritto europeo non sarebbe determinato, in realtà, dalla proposta di regolamento istitutivo dello SSM, che non intacca la competenza nazionale prevista in materia di risoluzione delle crisi bancarie e la conseguente imputazione dei relativi oneri alle finanze e ai contribuenti dei singoli Stati, ma dalla recentissima proposta di regolamento istitutiva del *Single Resolution Mechanism* e del *Single Bank Resolution Fund*, che conferirebbe i relativi compiti alla Commissione europea, su proposta di un istituendo Comitato, che dovrebbe essere composto da esponenti della BCE, della stessa Commissione europea e delle Autorità nazionali.

Ma queste considerazioni sono forse premature, considerata l'attuale incompletezza del disegno normativo europeo.

Quello che, invece, mi sembra importante rilevare sin d'ora è che le scelte del legislatore europeo, che ormai iniziano a delinearci con una certa chiarezza, comportano ampi disallineamenti rispetto all'odierno assetto dell'ordinamento italiano con riferimento:

- 1) all'unitarietà della funzione di vigilanza;
- 2) alla possibile dispersione dei poteri preordinati al suo esercizio;
- 3) all'ordine di priorità degli interessi tutelati dalla funzione.

E tuttavia – considerato che la sfida della *Banking Union* è decisiva per il nostro futuro e che non è consentito affrontarla coltivando nostalgie per il passato, neppure quando, come nel caso del TUB, di cui quest'anno si celebra il primo ventennio di vita, si tratta di un passato che ha dato ottima prova di sé – vorrei chiarire subito che le scelte che si iniziano a cogliere nel disegno della nuova architettura europea del sistema dei controlli sulle banche non devono preoccupare certo per il solo fatto che imporranno una profonda rivisitazione del nostro ordinamento o di quelli degli altri Stati, ma semmai per il fondato timore che possano comportare un indebolimento della vigilanza bancaria, minando così le fondamenta del nuovo edificio che si sta erigendo.

10.1 La frammentazione della funzione di vigilanza

Il primo e più vistoso profilo di disallineamento rispetto al nostro ordinamento è costituito dal fatto che nel nuovo scenario aperto dalla *Banking Union* la funzione di vigilanza bancaria verrebbe scomposta in 3 separate funzioni, che saranno presumibilmente attribuite a distinte Autorità pubbliche.

La funzione regolamentare, accentrata a livello europeo, è già stata affidata al plesso EBA/Commissione in sede di realizzazione del SEVIF e, come abbiamo visto, la proposta di regolamento istitutiva dello SSM non sembra aver rimesso in discussione tale decisione, atteso che il paragrafo 3 dell'art. 4 riconosce alla BCE una funzione regolamentare limitata, tale da far supporre che nei disegni del legislatore europeo la titolarità di questa funzione debba rimanere disgiunta da quella della funzione di vigilanza bancaria. Se a ciò si aggiunge la scarsa incidenza della BCE nel processo di creazione delle regole in seno all'EBA, cui parteciperebbero invece a pieno titolo le singole Autorità nazionali, sembra potersene evincere il fondato timore che il potere normativo/regolamentare accordato nel nuovo ordine all'Autorità europea incaricata della vigilanza prudenziale finisca con l'essere molto inferiore a quello di cui dispone nell'ordinamento italiano la Banca d'Italia che, assommando la titolarità delle funzioni di vigilanza e di regolazione, può utilizzare pienamente nell'esercizio della seconda l'*expertise* ricavata dallo svolgimento della prima. L'inversa impostazione seguita dal legislatore europeo sembra inserirsi nella recente linea

di pensiero, che auspica la separazione fra funzioni regolatorie e di vigilanza, ma rischia da un lato di minare la credibilità del *Single Supervisory Mechanism* e dall'altro di ostacolare l'adozione delle migliori regole tecniche di vigilanza in Europa.

La funzione di vigilanza prudenziale sulle banche e sui soggetti a esse equiparati continua a essere parcellizzata fra le singole Autorità nazionali competenti secondo le disposizioni europee in vigore, per gli Stati che non intendano aderire al *Single Supervisory Mechanism*. E' accentrata, invece, nel nuovo *network* privo di personalità giuridica, del cui funzionamento è responsabile la BCE, per gli Stati dell'Eurozona e per quelli che intenderanno aderire al Meccanismo Unico, pur con tutte le delicate questioni di puntuale ricostruzione dei rispettivi compiti e responsabilità, cui abbiamo già fatto cenno *sub* § 8. Il complesso funzionamento dello SSM e la fisiologica costante fase di interlocuzione della BCE con le Autorità nazionali prevista dallo stesso rischiano di rallentare l'esercizio dei poteri connessi alla funzione, rendendolo assai meno fluido; e questa non sarebbe una buona notizia in un ordinamento, come quello bancario, dove la mancanza di tempestività nell'assunzione delle decisioni può spesso comprometterne il buon esito. Un ruolo decisivo, sul punto, dovrebbe essere giocato dalle disposizioni del futuro regolamento quadro attuativo della BCE, previsto dall'art. 6, paragrafo 7, della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, cui già si sta alacremente lavorando.

La funzione di risoluzione delle crisi bancarie, infine, alla luce della proposta di regolamento istitutiva del *Single Resolution Mechanism* e del *Single Bank Resolution Fund*, presentata il 10 luglio 2013 dalla Commissione europea, pur continuando a essere parcellizzata fra le singole Autorità nazionali competenti secondo le disposizioni europee in vigore, per gli Stati che non intendano aderire allo SSM, dovrebbe, invece, essere accentrata a livello europeo per tutti gli altri paesi che entreranno a farne parte. Tale proposta, coerente con le ragioni sottese alla realizzazione della *Banking Union*, costituirà il completamento ideale dell'istituzione del *Single Supervisory Mechanism* e permetterà forse, nel contempo, di non lasciare inascoltata la voce di chi chiedeva all'Unione Europea di rinsaldare la spinta federalista, abbandonando l'impostazione sinora seguita, basata sulla mutualizzazione tra gli Stati membri dei soli benefici economici dell'integrazione finanziaria e non anche dei rischi e dei costi, che pure ne derivano⁵². E, tuttavia, stando alla prima stesura dell'articolato, essa completerebbe la frammentazione delle funzioni ricondotte dal TUB alla vigilanza bancaria, conferendo la titolarità della funzione di risoluzione delle crisi bancarie a un nuovo binomio di Autorità, formato da un neo istituto Comitato, cui sarebbe demandato il potere di proposta, e dalla Commissione europea, cui sarebbe rimessa l'assunzione delle decisioni.

⁵² Così, P.G. TEIXEIRA, *The regulation of the european financial markets after the crisis, in Europe and the Financial Crisis*, a cura di P. DELLA POSTA e L.S. TALANI, Basingstoke, UK, 2011, 9 ss.

Anche da questo potrebbe derivare una forte diminuzione del ruolo e dell'autorevolezza della BCE, quale nuova Autorità di vigilanza europea. Onde valutare a pieno l'incidenza e la stretta connessione di tale funzione con quella di vigilanza è, infatti, sufficiente considerare come i poteri conferiti alla Banca d'Italia dall'art. 53, comma 3, lettere b) e c), TUB, che prevedono crescenti forme di pressione dell'Autorità di vigilanza sugli organi sociali della banca e sono comunemente classificati fra gli *early interventions*, abbiano ovviamente un peso del tutto differente a seconda che l'Autorità che li esercita sia o meno investita anche del potere di sciogliere gli organi sociali di cui ordina la convocazione, fissando l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni.

10.2 Il rischio della dispersione dei poteri

Ulteriori disallineamenti rispetto al nostro ordinamento derivano dal fatto che nel nuovo contesto europeo anche il *set* dei poteri conferiti per l'esercizio della funzione dal TUB, che negli anni aveva dimostrato in pieno la sua utilità, rischia di andare disperso, a causa sia della menzionata suddivisione delle funzioni sia del complesso funzionamento del *Single Supervisory Mechanism* e della conseguente distribuzione dei poteri fra la BCE e le Autorità nazionali dei paesi ad esso aderenti, cui si è accennato nei precedenti paragrafi.

Si è già rilevato *sub* § 8.4, che il criterio di riparto dei poteri sanzionatori adottato dal legislatore europeo potrebbe ridurre l'incisività degli strumenti di *enforcement* a disposizione della BCE e con essa la sua capacità di assicurare il rispetto delle regole da parte dei soggetti vigilati, ove si consideri, fra l'altro, che la richiesta di avvio della procedura sanzionatoria, pur rendendo doveroso l'avvio del procedimento da parte dell'Autorità nazionale, non le impedisce ovviamente di disporre la successiva archiviazione.

Ma un'altra pericolosa fonte di problemi può ravvisarsi, ad esempio, nel paragrafo 5 dell'art. 14 che, conferendo alla BCE il potere di revocare l'autorizzazione all'attività bancaria nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione⁵³, senza attribuirle, nel contempo, i poteri occorrenti a risolvere la crisi della banca o a gestirne l'ordinata uscita dal mercato, rischia di indebolirne notevolmente il ruolo e di mettere in pericolo alcuni degli interessi pubblici che tali poteri sono deputati a proteggere (come, ad esempio, la difesa dei depositanti, la preservazione dei valori imprenditoriali, la difesa dei posti di lavoro, la tutela

⁵³ Tale normativa, a lungo costituita dall'art. 17 della direttiva 2006/48/CE, è ora integrata dall'art. 18 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) che – nello stabilire i presupposti della revoca, dopo aver indicato: a) il mancato utilizzo dell'autorizzazione, b) l'aver ottenuto l'autorizzazione con mezzi irregolari, c) il venir meno delle condizioni cui l'autorizzazione era vincolata, d) il mancato rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 o dalla stessa direttiva, l'inidoneità a garantire l'adempimento degli obblighi nei confronti dei creditori e, in particolare, l'inidoneità a garantire le attività affidate alla banca dai suoi depositanti – prevede, alla lettera e), che la revoca possa essere disposta anche negli altri casi in cui è prevista dalle regolamentazioni nazionali, ampliandone così i presupposti sino a ricomprendere le ipotesi di revoca-sanzione disciplinate in Italia dall'art. 80 TUB.

degli altri creditori). Ora, è ben vero che il paragrafo 6 dell'art. 14 delinea una procedura, che dovrebbe essere funzionale anche alla tutela di questi interessi, i quali, alla stregua della proposta di regolamento istitutiva dello SSM, rimangono estranei all'azione condotta dalla BCE e restano affidati alla cura delle sole Autorità nazionali, ma anche l'interlocuzione prevista da tale norma - attualmente fra la BCE e le Autorità nazionali o, in prospettiva, fra la BCE e il binomio Comitato/Commissione europea, che la proposta di regolamento istitutiva del *Single Resolution Mechanism* incarica di presiedere alla risoluzione delle crisi - sembra una soluzione più farraginoso e meno efficiente di quella adottata dal nostro legislatore.

L'essenza di tali considerazioni è che la nozione di vigilanza bancaria, così come sinora era stata concepita nel nostro ordinamento, vale a dire comprensiva delle tre funzioni (regolamentare, di controllo prudenziale e di risoluzione delle crisi) e di tutti i poteri amministrativi occorrenti al suo esercizio (autorizzativi, normativi, di verifica cartolare ed ispettiva dell'osservanza delle regole prudenziali, di intervento precoce, sanzionatori e di gestione delle crisi), è destinata a subire, in conseguenza del processo di riforme europee in atto, profondi cambiamenti.

10.3 Il mutato ordine di priorità degli interessi tutelati

Rilevanti disallineamenti rispetto al nostro ordinamento vigente si prospettano, infine, anche con riferimento agli interessi pubblici alla cui tutela sono preordinate le funzioni e all'ordine di priorità da stabilire fra gli stessi.

Qui la formulazione utilizzata dal legislatore europeo per identificare gli interessi tutelati dalla BCE e dal *Single Supervisory Mechanism* sembra sostanzialmente immutata rispetto a quella usata nel passato dalle direttive europee che si occupavano di vigilanza, posto che il primo comma del paragrafo 1, dell'art. 1 della proposta di regolamento istitutiva dello SSM prescrive che i compiti di vigilanza prudenziale attribuiti alla BCE siano preordinati “*al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro*”, cui il considerando 30 aggiunge l'unità e l'integrità del mercato interno e la tutela dei depositanti.

E, tuttavia, già nella relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, l'interesse alla protezione dei depositanti concorre, ad esempio, con nuovi interessi di rilievo pubblico apparentemente non inferiore, emersi con la crisi, quali il risparmio del denaro pubblico, l'esigenza di ridurre le perdite che, a seguito di una crisi bancaria, vengono arretrate all'*economic welfare*, la minimizzazione del costo cui sono esposti i contribuenti in conseguenza dei fallimenti bancari e l'esigenza di scoraggiare i comportamenti di *moral hazard* degli enti creditizi e l'assunzione dei rischi eccessivi che ne derivano⁵⁴. Il nuovo ordine di priorità da stabilire fra gli interessi

⁵⁴ In senso analogo, cfr. M. RISPOLI FARINA, *Verso la vigilanza unica* cit., pagg. 15 e 24.

pubblici alla cui tutela sono preordinati i poteri e gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie è, poi, ben ricavabile anche dall'art. 29 della proposta di direttiva che, nel disciplinare i “*general principles governing resolution*”, prevede che i primi a sopportare le perdite debbano essere gli azionisti, seguiti dai creditori della banca.

Ma, in realtà, più che la formulazione del diritto positivo, è mutata profondamente in questi ultimi anni la consapevolezza del contesto in cui le disposizioni normative devono operare: come hanno insegnato le vicende dell'Islanda, dell'Irlanda e, più recentemente, quella di Cipro, l'adozione della moneta unica, la libera circolazione dei capitali e l'integrazione europea e mondiale dei mercati finanziari hanno drammaticamente evidenziato come al giorno d'oggi la tutela degli interessi dei depositanti e quella degli interessi dei contribuenti dello Stato in cui risiede la banca in difficoltà possano non coincidere pienamente o possano, addirittura, non coincidere affatto.

Nel contesto odierno, la nozione di depositante sembra, infatti, essersi internazionalizzata, sì da non essere più legata ad un rapporto di cittadinanza o di residenza con lo Stato nel cui territorio sono stati raccolti i depositi, laddove il concetto di contribuente è rimasto ancorato, se non alla cittadinanza, quanto meno alla residenza in uno Stato nazionale perché, non esistendo a tutt'oggi un'Unione Europea fiscale, parimenti non esiste una nozione di “*contribuente europeo*”.

Nella situazione odierna, oltretutto esacerbata dai sacrifici che nei singoli Stati nazionali sono stati imposti per portar a termine i salvataggi bancari e che, per effetto dei meccanismi di solidarietà europei, devono spesso essere sopportati anche dai contribuenti di Stati diversi da quello cui appartiene la banca in difficoltà, la divaricazione fra gli interessi delle due categorie si è poi ulteriormente ampliata.

L'odierna più marcata distinzione riscontrabile fra gli interessi delle due categorie di soggetti impone, fra l'altro, di superare definitivamente l'interpretazione dell'art. 47 della Costituzione che, in epoca precedente all'Unione monetaria, in un contesto europeo caratterizzato da Stati i cui sistemi monetari e finanziari restavano rigorosamente separati, aveva condotto a risolvere le grandi crisi bancarie con il ricorso a meccanismi di salvataggio pubblico⁵⁵, che per solito avevano privilegiato la piena tutela dei depositanti a discapito degli interessi dei contribuenti.

La crisi cipriota e le ipotesi di *bail in tool*, contemplate dalla proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie⁵⁶, evidenziano come la tutela del risparmio non possa più configurarsi – sempre e necessariamente – come prioritaria

55 Lo strumento principale dei salvataggi pubblici in Italia è stato a lungo costituito dal d.m. 27 settembre 1974, c.d. “*Decreto Sindona*”, che consentiva alla Banca d'Italia di concedere anticipazioni speciali a lunga scadenza al tasso di interesse dell'1%, per finanziare il salvataggio di aziende di credito ad opera di altre banche.

56 I *Bail In Tool* sono previsti e disciplinati nella sezione 5, artt. 37-50, della proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle banche.

tutela del depositante⁵⁷. Nel nuovo quadro giuridico europeo della *Banking Union*, tuttora in formazione, sembra, piuttosto, che la tutela del depositante possa recedere – al ricorrere di determinate circostanze e per gli importi al di sopra del minimo garantito dagli schemi di assicurazione dei depositi, ad oggi fissato a centomila euro – a fronte dell’esigenza di evitare che il salvataggio bancario debba essere sopportato dal contribuente o sostenuto dalle finanze pubbliche dei singoli Stati, aggravando così la crisi dei debiti sovrani⁵⁸.

11. Conclusioni

In definitiva, se l’esigenza da cui muoveva la *Banking Union* era quella di superare il modello della vigilanza nazionale armonizzata, per ovviare ai difetti della parcellizzazione dei controlli ripartiti fra le varie Autorità nazionali, che i Comitati non riuscivano a ricomporre, è perlomeno dubbio – a mio modo di vedere – che la frammentazione della funzione di vigilanza e dei poteri necessari al suo esercizio, emergente dai *drafts* normativi attualmente in circolazione, possa costituire un reale progresso. I cinque principali plessi normativi che, a regime, dovrebbero costituire il nuovo assetto della vigilanza europea integrata sembrano delineare, infatti, un’architettura dei controlli non meno frastagliata e complessa dello scenario di partenza, il cui buon funzionamento sembra legato forse a troppe variabili.

Ma i giochi non sono ancora chiusi e la sfida che abbiamo di fronte è cruciale per il nostro futuro e per quello dell’Europa. Occorrerà quindi il massimo impegno, sia da parte delle Istituzioni che del mondo accademico, per convincere il legislatore europeo a superare l’odierna visione frammentaria delle funzioni e dei poteri che compongono la vigilanza bancaria e, ove ciò non fosse possibile, per indurlo quanto meno ad assicurare con ogni mezzo la miglior cooperazione e un perfetto coordinamento fra le Autorità, nazionali e europee, protagoniste del nuovo ordine, in modo da assicurare il successo del *Single Supervisory Mechanism*.

Siamo in mezzo al guado: abbiamo una moneta unica e mercati finanziari integrati, ma riusciremo a prosperare, come Italiani e come Europei, solo se saremo capaci di realizzare una vera unione politica, fiscale e di bilancio.

⁵⁷ In senso conforme, d’altronde, si era espresso già nell’ottobre del 2011 anche il *Financial Stability Board (FSB)*, atteso che scopo dichiarato dei *Key Attributes* cit. era quello di “*allow authorities to resolve financial institutions in an orderly manner without taxpayer exposure to loss from solvency support*”.

⁵⁸ Nella riunione del gruppo dei ministri ECOFIN del 26 e 27 giugno 2013, dedicata ai lavori della proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, sembra sia stato trovato l’accordo su una linea che, in caso di crisi bancaria, subordina ogni utilizzo dei fondi pubblici europei al previo accollo dell’eventuale costo di liquidazione della banca nell’ordine: a) a carico degli azionisti, b) degli obbligazionisti dei prestiti subordinati, c) degli obbligazionisti non subordinati, d) dei depositi delle grandi imprese, e) dei depositi con giacenze superiori a centomila euro. Rimarrebbero al sicuro, pertanto, i soli depositi con giacenze non eccedenti tale importo, sino a concorrenza del quale opera attualmente nell’Unione Europea la garanzia degli schemi di assicurazione dei depositi.

Dobbiamo, quindi, essere consapevoli che quello che oggi stiamo vivendo è il tentativo di dare alla crisi economica e finanziaria l'unica possibile risposta vincente: completare il processo federativo europeo, correggendone gli errori di costruzione. E di questa risposta la *Banking Union* è parte integrante e insostituibile. Farla diventare una realtà ben funzionante è nell'interesse di tutti e richiederà il contributo costruttivo di ognuno.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 luglio 2013
(OR. it)**

9044/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0242 (CNS)**

**EF 85
ECOFIN 316**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, sia all'interno che all'esterno della zona euro.
- (2) L'attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l'integrità della moneta unica e del mercato interno potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. È quindi essenziale intensificare l'integrazione della vigilanza bancaria al fine di rafforzare l'Unione, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica.
- (3) Per rilanciare la crescita economica nell'Unione e per un adeguato finanziamento dell'economia reale è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.
- (4) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che, oltre all'adozione di un quadro regolamentare rafforzato dell'Unione, le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.

- (5) Nell'Unione la competenza a vigilare sui singoli enti creditizi resta principalmente a livello nazionale. Il coordinamento tra autorità di vigilanza è essenziale, ma la crisi ha dimostrato che il solo coordinamento non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. Per preservare la stabilità finanziaria nell'Unione e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, è opportuno aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza. Ciò è particolarmente importante per garantire un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua salute complessiva e ridurrebbe il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente.
- (6) In molti casi la stabilità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nella zona euro e nell'Unione nel suo complesso sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri interessati.

- (7) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)¹, e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento, e dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)² (AEAP), e dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)³ (AESFEM), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione e ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi enti creditizi dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dal Vertice euro, conformemente agli orientamenti e alle condizioni in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione.
- (8) Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione", del 13 aprile 2000⁴, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, del 21 novembre 2002⁵.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
² GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
³ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
⁴ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.
⁵ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

- (9) Nelle conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica unione economica e monetaria. Lo stesso giorno il Vertice euro ha sottolineato che, una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE), il meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.
- (10) Il Consiglio europeo del 19 ottobre 2012 ha concluso che il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, nonché dal rispetto dell'integrità del mercato interno. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi.
- (11) È pertanto opportuno creare nell'Unione un'unione bancaria basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato interno nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, è opportuno che l'unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona l'euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, l'unione bancaria dovrebbe essere anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

- (12) Come primo passo verso un'unione bancaria, si dovrebbe assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. In particolare, il meccanismo di vigilanza unico (MVU) dovrebbe essere coerente con il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e con la libera circolazione dei capitali. Un meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell'unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari una volta istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico. Il Consiglio europeo ha preso atto, nelle conclusioni del 13/14 dicembre 2012, che "In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni" e che "il meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno."
- (13) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza chiaramente definiti nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione. Molte banche centrali, infatti, sono già responsabili per vigilanza bancaria. È quindi opportuno attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti.

- (14) La BCE e le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ("Stati membri non partecipanti") dovrebbero concludere un memorandum d'intesa che descriva in termini generali come intendono cooperare nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione in relazione agli enti finanziari di cui al presente regolamento. Il memorandum d'intesa potrebbe tra l'altro chiarire la consultazione relativa alle decisioni della BCE che si ripercuotono su filiazioni o succursali stabilite in uno Stato membro non partecipante la cui impresa madre è stabilita in uno Stato membro partecipante, come pure la cooperazione in situazioni di emergenza, meccanismi di allerta rapida compresi in conformità delle procedure previste dal pertinente diritto dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.
- (15) È opportuno attribuire alla BCE compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando altri compiti alle autorità nazionali. La BCE dovrebbe avere, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.
- (16) La sicurezza e la solidità dei grandi enti creditizi sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche enti creditizi più piccoli possono minacciare la stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e le succursali ivi stabilite.

- (17) Nell'assolvimento dei compiti attribuiti e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi stessi, delle loro dimensioni e del loro modello societario, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione.
- (18) L'assolvimento dei compiti della BCE dovrebbe contribuire in particolare ad assicurare che gli enti creditizi internalizzino appieno tutti i costi generati dalle loro attività in modo da evitare l'azzardo morale e l'assunzione di rischi eccessivi che ne deriva. Dovrebbe tenere pienamente conto delle pertinenti condizioni macroeconomiche degli Stati membri, segnatamente la stabilità dell'offerta di credito e l'agevolazione delle attività produttive per l'economia nel suo complesso.
- (19) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da modificare il quadro di regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti del diritto dell'Unione e nazionale.
- (20) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è un presidio prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di idonei amministratori. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi che devono stabilirsi in uno Stato membro partecipante nonché la competenza a revocare le autorizzazioni, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.

- (21) Attualmente, gli Stati membri possono prevedere, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite nel diritto dell'Unione. La BCE dovrebbe quindi assolvere i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità al diritto nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili stabilite dal diritto nazionale.
- (22) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni significative negli enti creditizi, tranne nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie.
- (23) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati e di limitare la leva finanziaria. La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in particolare la concessione delle approvazioni, autorizzazioni, deroghe o esenzioni previste ai fini delle norme stesse.

- (24) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale, una riserva di capitale anticiclica per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, le riserve degli enti di importanza sistemica a livello globale e di altri enti sistemici e altre misure miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali. Per assicurare il pieno coordinamento, se le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate impongono tali misure ciò dovrebbe essere debitamente notificato alla BCE. Inoltre, se necessario, la BCE dovrebbe poter applicare requisiti più elevati e misure più rigorose, fatto salvo uno stretto coordinamento con le autorità nazionali. Le disposizioni del presente regolamento relative alle misure intese ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali lasciano impregiudicate eventuali procedure di coordinamento previste in altri atti del diritto dell'Unione. Le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate e la BCE si conformano ad eventuali procedure di coordinamento previste in tali atti dopo aver seguito le procedure di cui al presente regolamento.
- (25) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, di solidi dispositivi, processi e meccanismi di governo societario, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, trasparenza e liquidità.

- (26) I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista, esclusa la vigilanza sulle imprese di assicurazione.
- (27) Per preservare la stabilità finanziaria si dovrebbe porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente in una fase precoce. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce stabilite dal diritto dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, la BCE dovrebbe inoltre coordinarsi adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

- (28) È opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti creditizi le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, il diritto nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e proteggere i consumatori.
- (29) È opportuno che la BCE cooperi, se del caso, pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un'elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.
- (30) È opportuno che la BCE assolva i compiti attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione. In particolare, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

- (31) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE dovrebbe iscriversi coerentemente nel quadro del SEVIF ed essere in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. La BCE dovrebbe pertanto cooperare strettamente con l'ABE, l'AESFEM e l'AEAP, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le altre autorità che formano parte del SEVIF. È necessario che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF. Dovrebbe essere inoltre tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.
- (32) La BCE dovrebbe assolvere i suoi compiti conformemente al pertinente diritto dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'Unione. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE dovrebbe esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in conformità degli atti dell'Unione adottati dalla Commissione sulla base di progetti elaborati dall'ABE e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1039/2010.

- (33) Laddove necessario, è opportuno che la BCE stipuli memorandum d'intesa con le autorità competenti aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari, che descrivano in termini generali come intendono cooperare reciprocamente nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione in relazione agli enti finanziari di cui al presente regolamento. Tali memorandum dovrebbero essere a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
- (34) Nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dal pertinente diritto dell'Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, la BCE dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell'Unione. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sul pertinente diritto vincolante dell'Unione e agire in conformità di quest'ultimo.

- (35) Nell'ambito dei compiti conferiti alla BCE, il diritto nazionale conferisce alle autorità nazionali competenti taluni poteri attualmente non richiesti dal diritto dell'Unione, compresi taluni poteri cautelari e di intervento precoce. La BCE dovrebbe poter chiedere alle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti di utilizzare tali poteri al fine di garantire l'attuazione di una vigilanza piena ed efficace nell'ambito dell'MVU.
- (36) Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, s dovrebbero imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni¹, la BCE ha il potere di imporre alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di assolvere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali competenti.

¹ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

- (37) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale apposito e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza di elevata qualità a livello dell'Unione, è opportuno che le autorità nazionali competenti siano responsabili dell'assistenza della BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione di un ente creditizio e le relative verifiche in loco.
- (38) I criteri stabiliti nel presente regolamento per la definizione dell'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere applicati al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti sulla base di dati consolidati. Nell'assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento in relazione a un gruppo di enti creditizi che non è meno significativo su base consolidata, la BCE dovrebbe procedervi su base consolidata in relazione al gruppo di enti creditizi e su base individuale in relazione alle filiazioni e succursali di tale gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti.

- (39) I criteri stabiliti nel presente regolamento per la definizione dell'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere specificati in un quadro adottato e pubblicato dalla BCE in consultazione con le autorità nazionali competenti. Su tale base, la BCE dovrebbe avere la responsabilità di applicare i suddetti criteri e di verificarne, attraverso propri calcoli, il rispetto. La richiesta della BCE di informazioni per effettuare i suoi calcoli non dovrebbe costringere gli enti ad applicare quadri contabili diversi da quelli ad essi applicabili ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione e nazionale.
- (40) Qualora un ente creditizio sia stato considerato significativo o meno significativo, la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni dodici mesi, tranne in caso di cambiamenti strutturali nei gruppi bancari, quali fusioni o dismissioni.
- (41) Nel decidere, in seguito alla notifica di un'autorità nazionale competente, se un ente riveste importanza significativa con riguardo all'economia nazionale e deve quindi essere soggetto alla vigilanza della BCE, quest'ultima dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, incluse le considerazioni legate alla parità di condizioni.

(42) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, la BCE dovrebbe cooperare strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dal diritto dell'Unione e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione dell'Unione apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'MVU. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Gli Stati membri che intendono partecipare all'MVU dovrebbero quindi impegnarsi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.

(43) Poiché gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro non sono presenti nel consiglio direttivo finché non hanno adottato l'euro conformemente al TFUE e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il presente regolamento prevede ulteriori garanzie da applicare nel processo decisionale. Tali garanzie, tuttavia, in particolare la possibilità per gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro di chiedere che si ponga fine immediatamente alla stretta cooperazione previa informazione del consiglio direttivo in merito al proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, dovrebbero essere usate in casi eccezionali debitamente giustificati e solo fintantoché si applicano le suddette circostanze specifiche. Le garanzie sono dovute alle circostanze specifiche in cui si trovano gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro nel quadro del presente regolamento, in quanto non sono presenti nel consiglio direttivo e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Pertanto, le garanzie non possono e non dovrebbero essere intese come un precedente per altri settori della politica dell'Unione.

- (44) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe alterare in alcun modo l'attuale quadro che disciplina la modifica della forma giuridica delle filiazioni o succursali e l'applicazione di tale quadro, né essere interpretata o applicata nel senso che incentiva tale modifica. A tale riguardo, si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri non partecipanti, di modo che dette autorità continuino a disporre di sufficienti poteri e strumenti di vigilanza sugli enti creditizi operanti nel loro territorio per poter esercitare tale responsabilità e salvaguardare in modo effettivo la stabilità finanziaria e l'interesse pubblico. Inoltre, al fine di assistere le autorità competenti nell'esercizio delle loro responsabilità dovrebbero essere fornite tempestivamente alle autorità competenti stesse e ai depositanti informazioni su eventuali modifiche della forma giuridica delle filiazioni o succursali.
- (45) Per assolvere i suoi compiti la BCE dovrebbe disporre di adeguati poteri di vigilanza. Il diritto dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti, si dovrebbe considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dal diritto dell'Unione, ossia i poteri conferiti da tali atti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.
- (46) La BCE dovrebbe disporre del potere di vigilanza di rimuovere un membro dell'organo di amministrazione conformemente al presente regolamento.

- (47) Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti al requisito della doppia relazione.
- (48) Il segreto professionale dell'avvocato è un principio fondamentale del diritto dell'Unione che protegge la riservatezza delle comunicazioni tra le persone fisiche o giuridiche e i loro consulenti, conformemente alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
- (49) Se ha la necessità di richiedere informazioni ad una persona stabilita in uno Stato membro non partecipante ma appartenente ad un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabiliti in uno Stato membro partecipante, ovvero alla quale tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista abbia esternalizzato funzioni o attività operative, e se tale richiesta non può essere fatta valere né può essere eseguita nello Stato membro non partecipante, la BCE dovrebbe coordinarsi con l'autorità competente dello Stato membro non partecipante interessato.

- (50) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 34 e 42 del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE ("statuto del SEBC e della BCE"). Gli atti adottati dalla BCE ai sensi del presente regolamento non dovrebbero conferire diritti o imporre obblighi agli Stati membri non partecipanti, salvo quando tali atti siano conformi al pertinente diritto dell'Unione, in conformità di tale protocollo e del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, allegato al TUE e al TFUE.
- (51) Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, il diritto dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, le predette procedure e la predetta ripartizione non si dovrebbero applicare all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.
- (52) Quando assolve i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e quando chiede assistenza alle autorità nazionali competenti, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità stabilite nel diritto applicabile dell'Unione in materia di vigilanza su base individuale e di vigilanza su base subconsolidata e consolidata.

- (53) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso di conferire alla BCE il potere di imporre sanzioni a persone fisiche o giuridiche diverse da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, fatto salvo il potere della BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate.
- (54) In quanto stabilita dai trattati, la BCE è un'istituzione dell'Unione nel suo complesso. Nelle sue procedure decisionali, dovrebbe essere soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati nonché il loro diritto a chiedere un riesame delle decisioni della BCE ai sensi delle norme stabilite nel presente regolamento.
- (55) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. È opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal livello nazionale a quello dell'Unione sia bilanciato da adeguati obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. La BCE dovrebbe pertanto rispondere dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell'Unione e gli Stati membri. Ciò dovrebbe includere relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti del Parlamento europeo, in conformità del suo regolamento interno, e dell'Eurogruppo, in conformità delle relative procedure. Gli obblighi di relazione dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale.

(56) La BCE dovrebbe trasmettere anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero poter indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza attribuiti, cui la BCE può rispondere. I regolamenti interni dei suddetti parlamenti nazionali dovrebbero tenere conto delle modalità delle procedure e dei meccanismi pertinenti per indirizzare osservazioni e quesiti alla BCE. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione a osservazioni o quesiti concernenti la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi in relazione alla quale le autorità nazionali, conformemente alla procedura di cui al presente regolamento, hanno intrapreso azioni necessarie per la risoluzione o per il mantenimento della stabilità finanziaria. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre poter invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Nei casi in cui le autorità nazionali competenti intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dal diritto nazionale.

- (57) Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 226 TFUE, né l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico quali previste nei trattati, incluso il diritto del Parlamento europeo di prendere posizione o adottare una risoluzione su questioni che ritenga appropriate.
- (58) Nella sua azione la BCE dovrebbe rispettare i principi in materia di garanzie procedurali e di trasparenza.
- (59) I regolamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE dovrebbero determinare le modalità di accesso ai documenti in possesso della BCE risultanti dall'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, conformemente al TFUE.
- (60) Ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la CGUE esercita un controllo di legittimità anche sugli atti della BCE, diversi da raccomandazioni e pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
- (61) A norma dell'articolo 340 TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale.

- (62) In virtù dell'articolo 342 TFUE, alla BCE si applica il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹.
- (63) Nel determinare se il diritto di accesso al fascicolo da parte di persone interessate debba essere limitato, la BCE dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (64) La BCE dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull'opportunità di adottare le decisioni stesse. A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. Per costituire la commissione, il consiglio direttivo della BCE dovrebbe nominare persone di indubbio prestigio. Nella sua decisione il consiglio direttivo dovrebbe, per quanto possibile, garantire un equilibrio geografico e di genere adeguato fra tutti gli Stati membri. La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze.

¹ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

- (65) La BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. I compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili. La BCE dovrebbe poter garantire che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione dovrebbe almeno prevedere riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.
- (66) La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari per i fini di politica monetaria indipendente e dovrebbe garantire che l'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal presente regolamento. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento dovrebbe riferire al presidente del consiglio di vigilanza.
- (67) È opportuno, in particolare, istituire in seno alla BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno pertanto che il consiglio sia presieduto da un presidente, abbia un vicepresidente e sia composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali competenti. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Tutti i membri del consiglio di vigilanza dovrebbero essere informati in modo tempestivo e completo dei punti all'ordine del giorno delle sue riunioni, in modo da agevolare l'efficacia delle discussioni e il processo di elaborazione del progetto di decisione.

- (68) Nell'assolvimento dei propri compiti, il consiglio di vigilanza dovrebbe tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercitare le proprie funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.
- (69) Nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali e in materia di voto stabilite dai trattati, il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, si dovrebbe conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE dovrebbe presentare al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio dovrebbe adottare la suddetta decisione di esecuzione. Il presidente dovrebbe essere scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti debitamente al corrente.
- (70) Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della sua piena indipendenza, il presidente dovrebbe essere eletto per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che il consiglio di vigilanza possa invitare l'ABE e la Commissione in veste di osservatori. Il presidente dell'autorità europea di risoluzione delle crisi, una volta istituita, dovrebbe partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di vigilanza.

- (71) È opportuno che il consiglio di vigilanza sia assistito da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. il comitato direttivo dovrebbe preparare le riunioni del consiglio di vigilanza, esercitare le sue funzioni unicamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e cooperare con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.
- (72) Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe invitare i rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro quando considera di sollevare obiezioni riguardo ad un progetto di decisione preparato dal consiglio di vigilanza o quando le autorità nazionali competenti interessate comunicano al consiglio direttivo il proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, qualora tale decisione sia indirizzata alle autorità nazionali in relazione ad enti creditizi di Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
- (73) Per assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, è opportuno esigere dalla BCE la creazione di un gruppo di esperti di mediazione. L'istituzione del gruppo di esperti, e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

- (74) Il consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza dovrebbero essere vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo dovrebbe applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Ciò non dovrebbe impedire alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia, anche con la Commissione ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e ai sensi del diritto dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.
- (75) Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, la BCE dovrebbe esercitare i compiti di vigilanza attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.
- (76) L'uso di periodi di incompatibilità nelle autorità di vigilanza è importante per garantire l'efficienza e l'indipendenza della vigilanza esercitata da tali autorità. A tal fine e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, la BCE dovrebbe istituire e mantenere procedure generali e formali, inclusi periodi di riesame proporzionati, per valutare in anticipo e prevenire potenziali conflitti con l'interesse legittimo dell'MVU/della BCE nel caso in cui un ex membro del consiglio di vigilanza inizi a svolgere un'attività nel settore bancario un tempo soggetto alla sua vigilanza.

- (77) Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, la BCE dovrebbe disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE dovrebbe quindi essere finanziato imponendo agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti il pagamento di una commissione annuale. Per coprire le spese sostenute nell'assolvimento dei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nei confronti di succursali, la BCE dovrebbe poter imporre il pagamento di commissioni alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Qualora un ente creditizio o una succursale siano sottoposti a vigilanza su base consolidata, le commissioni dovrebbero essere imposte al massimo livello di un ente creditizio all'interno del gruppo interessato stabilito negli Stati membri partecipanti. Dal calcolo delle commissioni dovrebbero essere escluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti.
- (78) Se un ente creditizio è incluso nella vigilanza su base consolidata, la commissione dovrebbe essere calcolata al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti e assegnata agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e inclusi nella vigilanza su base consolidata sulla base di criteri obiettivi relativi alla loro rilevanza e al loro profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.

- (79) Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato si dovrebbe procedere ad uno scambio e un distacco adeguati di personale tra tutte le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE. Per assicurare un controllo *inter pares* su base continuativa, in particolare nella vigilanza sui grandi enti creditizi, la BCE dovrebbe poter chiedere che i gruppi di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti, consentendo l'istituzione di gruppi di vigilanza diversificati geograficamente con profili e competenze specifici. Lo scambio e il distacco di personale dovrebbero instaurare una cultura comune di vigilanza. La BCE dovrebbe fornire periodicamente informazioni in merito a quanti membri del personale proveniente dalle autorità nazionali competenti sono distaccati presso la BCE ai fini dell'MVU.
- (80) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, la BCE dovrebbe assolvere i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, in coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

- (81) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati², si applicano pienamente al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini del presente regolamento.
- (82) Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³. La BCE ha adottato la decisione BCE/2004/11⁴, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea.
- (83) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato che riguardano gli enti creditizi e gli Stati membri, la BCE dovrebbe iniziare a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁴ Decisione BCE/2004/11 della Banca centrale europea, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56).

- (84) Nell'adottare le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento, la BCE dovrebbe prevedere modalità transitorie che garantiscano la conclusione delle procedure di vigilanza in corso, incluse eventuali decisioni e/o misure adottate o indagini avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (85) La Commissione ha affermato, nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita", che si potrebbe modificare l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione dell'MVU (ad es., sancire la possibilità di partecipazione diretta e irrevocabile all'MVU da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al di là del modello della "stretta cooperazione"; concedere agli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'MVU pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE e andare oltre nella separazione interna della struttura decisionale in materia di politica monetaria e di vigilanza). Ha inoltre affermato che un punto specifico da affrontare sarebbe il rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche. Si ricorda che il TUE prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre progetti intesi a modificare i trattati, che possono riguardare ogni aspetto dei trattati.

- (86) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
- (87) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un'istituzione dell'Unione e garantire l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti degli enti creditizi sugli altri Stati membri, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare.

Gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento^{1*}, sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE nel conformemente all'articolo 4 del presente regolamento. La portata dei compiti di vigilanza della BCE si limita alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento non attribuisce alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, ad esempio compiti relativi alla vigilanza prudenziale delle controparti centrali.

Nell'assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento e fatto salvo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la BCE tiene in debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli enti creditizi.

¹ GU ...

* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della direttiva di cui al PE-CONS 15/13.

Nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta.

Il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri.

Il presente regolamento fa altresì salve le competenze delle autorità competenti o delle autorità designate degli Stati membri partecipanti ad applicare strumenti macroprudenziali non previsti da pertinenti atti del diritto dell'Unione, e i relativi poteri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell'articolo 7;

- 2) "autorità nazionale competente": un'autorità nazionale competente designata da uno Stato membro partecipante a norma del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento^{1*}, e della direttiva 2013/.../UE^{**};
- 3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. .../2013^{***};
- 4) "società di partecipazione finanziaria": una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. .../2013^{***};
- 5) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario²;
- 6) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;
- 7) "autorità nazionale designata": un'autorità designata di uno Stato membro partecipante ai sensi del pertinente diritto dell'Unione;

¹ GU L ...

* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento di cui al PE-CONS 14/13.

** GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al PE-CONS 15/13.

*** GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al PE-CONS 14/13.

² GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

- 8) "partecipazione qualificata": una partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. .../2013*;
- 9) "meccanismo di vigilanza unico" (MVU): il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

1. La BCE coopera strettamente con l'ABE, con l'AESFEM, con l'AEAP e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nonché con le altre autorità che fanno parte del SEVIF che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell'Unione.

Laddove necessario, la BCE stipula memorandum d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali memorandum sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

2. Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE alle condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al PE-CONS 14/13.

3. La BCE assolve i suoi compiti nel rispetto del presente regolamento facendo salvi le competenze e i compiti dell'ABE, dell'AESFEM, dell'AEAP e del CERS.
4. La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione.
5. Fatti salvi gli articoli 1, 4 e 6, la BCE coopera strettamente con qualsiasi meccanismo di assistenza finanziaria pubblica, inclusi il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES, in particolare se tale meccanismo ha concesso o probabilmente concederà assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio soggetto all'articolo 4.
6. La BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono un memorandum d'intesa che descrive in termini generali come intendono cooperare nell'assolvimento dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione in relazione agli enti finanziari di cui all'articolo 2. Il memorandum è riesaminato periodicamente.

Fatto salvo il primo comma, la BCE conclude un memorandum d'intesa con l'autorità competente dei singoli Stati membri non partecipanti che siano Stati membri d'origine di almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale, come definito dal diritto dell'Unione.

Ciascun memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 4
Compiti attribuiti alla BCE

1. Nel quadro dell'articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
 - a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l'articolo 14;
 - b) nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione;
 - c) valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatto salvo l'articolo 15;
 - d) assicurare il rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti;

- e) assicurare il rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni;
- f) effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione;
- g) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

- h) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione;
 - i) assolvere i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo nei cui confronti la BCE sia l'autorità di vigilanza su base consolidata non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.
2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve, nell'ambito del paragrafo 1, i compiti spettanti alle autorità competenti in conformità del pertinente diritto dell'Unione.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi il pertinente diritto dell'Unione e, in particolare, qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale regolamento e alle disposizioni di tale regolamento sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento.

Prima di adottare un regolamento la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell'urgenza.

Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell'ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.

Articolo 5

Compiti e strumenti macroprudenziali

1. Ove opportuno o ritenuto necessario, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui al regolamento (UE) n. .../2013* e alla direttiva 2013/.../UE**, e fatte salve le procedure ivi stabilite, nei casi specificati nel pertinente diritto dell'Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l'autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un'obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L'autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al PE-CONS 14/13.

** GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al PE-CONS 15/13.

2. La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi fatte salve le procedure stabilite nel regolamento (UE) n. .../2013* e nella direttiva 2013/.../UE** nei casi specificati nel pertinente diritto dell'Unione.
3. Un'autorità nazionale competente o un'autorità nazionale designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell'economia del suo Stato membro.
4. Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità nazionali designate negli Stati membri interessati. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o alle autorità nazionali designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un'obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso.
5. Nell'assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al PE-CONS 14/13.

** GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al PE-CONS 15/13.

Articolo 6
Cooperazione con l'MVU

1. La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU.
2. Sia la BCE che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento.

3. Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuiti dal presente regolamento, spetta alle autorità nazionali competenti assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7 del presente articolo, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4.

4. In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

– quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- i) dimensioni;
- ii) importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;
- iii) significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;
- ii) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;
- iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuiti dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:
- a) la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU;

- b) allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l'assistenza finanziaria dal FESF o dal MES;

- c) la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera c);
 - d) la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13;
 - e) la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse assolti in virtù del presente articolo.
6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.

Fatti salvi gli articoli da 10 a 13, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

7. La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:
- a) la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, e i criteri in base ai quali il paragrafo 4, quarto comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente creditizio e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto di eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che, qualora un ente creditizio sia stato considerato significativo o meno significativo, la valutazione sia modificata solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla situazione dell'ente creditizio che sono pertinenti per tale valutazione;
 - b) la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilità di preparare progetti di decisione da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4;

- c) la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4. Tali procedure richiedono in particolare alle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di:
- i) notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza;
 - ii) valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;
 - iii) trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza, su cui la BCE può esprimere le proprie opinioni.
8. Ove la BCE sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri.

Articolo 7

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro

1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 5 in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare istruzioni per l'autorità nazionale competente o l'autorità nazionale designata dello Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro.

2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui agli articoli 4 e 5 per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti, conformemente all'articolo 6;

- b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:
- ad assicurare che la propria autorità nazionale competente o autorità nazionale designata rispetti gli orientamenti o le richieste della Banca centrale europea, e
 - a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;
- c) lo Stato membro interessato ha adottato una pertinente normativa nazionale per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 4.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica quattordici giorni dopo la pubblicazione.
4. La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, formula istruzioni all'indirizzo di quest'autorità indicando i termini pertinenti.

I termini non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:
- a) se, secondo la BCE, lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) e c); oppure
 - b) se, secondo la BCE, l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell'avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.

La decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

6. Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. La richiesta illustra i motivi della cessazione della cooperazione, comprese, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle responsabilità di bilancio dello Stato membro. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
7. Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro notifica alla BCE, conformemente all'articolo 26, paragrafo 8, il suo disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di trenta giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.

Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato dalla potenziale decisione relativa all'eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza.

La BCE prende allora in considerazione l'eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.

La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

- a) se la mancanza di tale sospensione o cessazione possa compromettere l'integrità dell'MVU o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri;
- b) se tale sospensione o cessazione possa avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio nello Stato membro che ha notificato il disaccordo motivato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8;
- c) se sia stato accertato o meno che l'autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,
 - assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato il proprio disaccordo motivato ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti; e
 - hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e nel garantire la conformità con il pertinente diritto dell'Unione.

La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.

8. Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, comunica al consiglio direttivo il suo disaccordo motivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Il consiglio direttivo decide quindi nel merito entro cinque giorni lavorativi, tenendo pienamente conto delle motivazioni, e spiega per iscritto la sua decisione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta con effetto immediato e non sarà vincolato dalla successiva decisione.
9. Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE, uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.

Articolo 8

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni e degli altri organismi dell'Unione, diversi dalla BCE, inclusa l'ABE, la BCE può, relativamente ai compiti attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

CAPO III

Poteri della BCE

Articolo 9

Poteri di vigilanza e di indagine

1. Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell'Unione.

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

2. La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell'esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro la BCE esercita i suoi poteri conformemente all'articolo 7.

SEZIONE 1

POTERI DI INDAGINE

Articolo 10

Richiesta di informazioni

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e ferme restando le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, fatto salvo l'articolo 4, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:
 - a) enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;
 - b) società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti;

- c) società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
 - d) società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
 - e) persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
 - f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall'obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione di tali informazioni non è considerata violazione del segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.

Articolo 11

Indagini generali

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante.

A tal fine la BCE ha il diritto di:

- a) chiedere la presentazione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- c) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
- d) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2. I soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche facilitando alla Banca centrale europea, nei casi di cui agli articoli 12 e 13, l'accesso ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 12
Ispezioni in loco

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 13 e previa notifica all'autorità nazionale competente interessata, tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.
2. I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione della BCE.

4. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza ai funzionari della BCE e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco.
5. Qualora i funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non disponga di tale potere, l'autorità nazionale competente interessata utilizza le proprie competenze per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali.

Articolo 13

Autorizzazione giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 12, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria secondo le regole nazionali, tale autorizzazione è richiesta.

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la CGUE esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

SEZIONE 2

POTERI DI VIGILANZA SPECIFICI

Articolo 14

Autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dal pertinente diritto nazionale.

2. Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dal pertinente diritto nazionale, un progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l'autorizzazione. Negli altri casi, l'autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione.
3. Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La BCE solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto dell'Unione non sono soddisfatte. La BCE espone i motivi del rigetto per iscritto.
4. La decisione adottata a norma dei paragrafi 2 e 3 è notificata al richiedente l'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall'autorità nazionale competente.

6. Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell'autorizzazione pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si procede immediatamente alla revoca delle autorizzazioni.

Articolo 15

Valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate

1. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante ovvero ogni informazione connessa è presentata alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio conformemente ai requisiti di cui al pertinente diritto nazionale basato sugli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.
2. L'autorità nazionale competente valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare l'acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione stabilito dal pertinente diritto dell'Unione e assiste la BCE conformemente all'articolo 6.
3. La BCE decide se vietare l'acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione e conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti.

Articolo 16
Poteri di vigilanza

1. Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:
- a) l'ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma;
 - b) la BCE dispone di prove del fatto che l'ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, entro i successivi dodici mesi;
 - c) in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall'ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, la BCE ha, in particolare, i seguenti poteri:
- a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei pertinenti atti dell'Unione;
 - b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;
 - c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e fissino un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
 - d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
 - e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
 - f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
 - g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

- h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
- i) limitare o vietare le distribuzioni da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di *default* da parte dell'ente;
- j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
- l) richiedere informazioni aggiuntive;
- m) rimuovere in qualsiasi momento membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 17

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dal pertinente diritto dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4.

2. Le disposizioni previste dal pertinente diritto dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando la BCE è l'unità autorità competente coinvolta.
3. Nell'assolvere i suoi compiti quali definiti agli articoli 4 e 5, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra tutti gli Stati membri partecipanti a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, e, nelle sue relazioni con gli Stati membri non partecipanti, l'equilibrio tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante stabilito nel pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 18

Sanzioni amministrative

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili in relazione alle quali le autorità competenti impongono sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell'Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dal pertinente diritto dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal pertinente diritto dell'Unione.

2. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al paragrafo 1 è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
3. Le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE agisce conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4. La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso.
5. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma del presente paragrafo si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento delle pertinenti direttive e alle misure e sanzioni amministrative nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, o ad ogni altro soggetto responsabile, ai sensi del diritto nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

6. La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, impugnate o meno, nei casi e alle condizioni di cui al pertinente diritto dell'Unione.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

CAPO IV

Principi organizzativi

Articolo 19 *Indipendenza*

1. Nell'assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro dell'MVU agiscono in modo indipendente. I membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.
3. A seguito di un esame della necessità di un codice di condotta da parte del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo elabora e pubblica un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria riguardante in particolare i conflitti di interesse.

Articolo 20
Responsabilità e relazioni

1. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità del presente capo.
2. La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo della commissione per le attività di vigilanza di cui all'articolo 30.
3. Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo, e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
4. Su sua richiesta, l'Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
5. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

6. La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, o dall'Eurogruppo conformemente alle proprie procedure e in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
7. Allorché esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell'articolo 27.2 dello statuto del SEBC e della BCE, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal presente regolamento.
8. Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti di vigilanza qualora tali discussioni siano richieste per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e la BCE concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
9. La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. La BCE e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza.

Articolo 21
Parlamenti nazionali

1. Allorché presenta la relazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente questa relazione direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tale relazione.

2. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento.
3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente.
4. Il presente regolamento fa salva la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l'assolvimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all'articolo 6.

Articolo 22

Garanzie procedurali per l'adozione di decisioni di vigilanza

1. Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 e del capo III, sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Le decisioni della BCE sono motivate.

Articolo 23

Segnalazione di violazioni

La BCE garantisce che siano instaurati meccanismi efficaci per segnalare le violazioni, da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti negli Stati membri partecipanti, degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, incluse procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e la loro verifica. Tali procedure sono coerenti con la pertinente legislazione dell'Unione e garantiscono che siano rispettati i seguenti principi: un'adeguata protezione di quanti segnalano le violazioni, la protezione dei dati personali, un'adeguata protezione del presunto responsabile.

Articolo 24

Commissione amministrativa del riesame

1. La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuiti dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

2. La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri della BCE a norma del presente regolamento. I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
4. I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

5. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.
6. La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
7. Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.
8. Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il consiglio direttivo può, su proposta della commissione amministrativa del riesame, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

9. Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.
10. La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa del riesame.
11. Il presente articolo fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla CGUE a norma dei trattati.

Articolo 25

Separazione dalla funzione di politica monetaria

1. Nell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.
2. La BCE assolve i compiti attribuiti dal presente regolamento senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, né sono da essi determinati. Inoltre, i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria.

Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE.

3. La BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.
4. La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.
5. Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza la BCE istituisce un gruppo di esperti di mediazione. Questo gruppo di esperti risolve le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza. Comprende un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE adotta e rende pubblico il regolamento istitutivo di tale gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno.

Articolo 26
Consiglio di vigilanza

1. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, nominati conformemente al paragrafo 3, e quattro rappresentanti della BCE, nominati conformemente al paragrafo 5, e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante ("consiglio di vigilanza"). Tutti i membri del consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 6, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

2. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

3. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE presenta al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il presidente è scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente al corrente, tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

Una volta nominato, il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

4. Qualora il presidente del consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A seguito delle dimissioni d'ufficio del vicepresidente del consiglio di vigilanza in qualità di membro del comitato esecutivo, pronunciate conformemente allo statuto del SEBC e della BCE, il Consiglio può, su proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione al fine di destituire il vicepresidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A tali fini, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla BCE di ritenere riunite le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del consiglio di vigilanza dal suo incarico; la BCE risponde a tale comunicazione.

5. I quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non assolvono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.
6. Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.

8. Fatto salvo l'articolo 6, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. I progetti di decisione sono trasmessi contemporaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 8. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un'obiezione del consiglio direttivo, uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l'obiezione e si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 7.
9. Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.
10. Il consiglio di vigilanza istituisce, votando in base alle regole di cui al paragrafo 6, un comitato direttivo, a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni.

Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente del consiglio di vigilanza. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il comitato consta di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Il comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

11. Un rappresentante della Commissione può, su invito, partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.
12. Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Anche il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno, votando secondo le regole di cui al paragrafo 6. Entrambi gli insiemi di norme sono resi pubblici. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 27

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all'articolo 37 dello statuto del SEBC e della BCE e nei pertinenti atti del diritto dell'Unione.

La BCE garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale

2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 28

Risorse

La BCE ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

Articolo 29

Bilancio e conti annuali

1. Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento figurano separate all'interno del bilancio della BCE.
2. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, la BCE riferisce in dettaglio sul bilancio in ordine ai suoi compiti di vigilanza. I conti annuali della BCE, redatti e pubblicati in conformità dell'articolo 26.2 dello statuto del SEBC e della BCE, riportano le entrate e le uscite connesse ai compiti di vigilanza.
3. In linea con l'articolo 27.1 dello statuto del SEBC e della BCE, la sezione dei conti annuali dedicata alla vigilanza è soggetta a revisione contabile.

Articolo 30

Commissioni per le attività di vigilanza

1. La BCE impone il pagamento di una commissione annuale per le attività di vigilanza agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Le commissioni coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuiti dagli articoli da 4 a 6 del presente regolamento. L'importo di tali commissioni non supera le spese relative ai compiti in questione.
2. L'importo della commissione imposta all'ente creditizio o alla succursale è calcolato, conformemente alle modalità stabilite, e pubblicato preventivamente dalla BCE.

Prima di stabilire tali modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi.
3. Le commissioni sono calcolate al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e sono basate su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

La base di calcolo della commissione annuale per le attività di vigilanza per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell'anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di vigilanza, basati su stime ragionevoli. La BCE comunica con l'autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. La BCE comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo della commissione annuale per le attività di vigilanza.

4. La BCE riferisce conformemente all'articolo 20.
5. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente al pertinente diritto dell'Unione e fatte salve le modalità adottate per l'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 e 12.

Articolo 31

Personale e scambio di personale

1. La BCE stabilisce, insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.

2. La BCE può in caso disporre che i gruppi di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgono anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.
3. La BCE istituisce e mantiene procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del consiglio di vigilanza e di membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, e provvede ad opportune informative, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili.

Tali procedure fanno salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose. Per i membri del consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure sono istituite ed attuate in cooperazione con tali autorità, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.

Per i membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, dette procedure determinano le categorie di posti a cui la valutazione in questione si applica, nonché i periodi che sono proporzionati alle funzioni di tali membri del personale nelle attività di vigilanza durante il loro impiego presso la BCE.

4. Le procedure di cui al paragrafo 3 prevedono che la BCE valuti se sussistono obiezioni a che i membri del consiglio di vigilanza accettino un'occupazione remunerata presso enti del settore privato per i quali la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, dopo la cessazione dal servizio.

Le procedure di cui al paragrafo 3 si applicano di norma nei due anni successivi alla cessazione dal servizio dei membri del consiglio di vigilanza e possono essere adeguate, in base ad una debita motivazione, in proporzione alle funzioni svolte durante il mandato e alla durata dello stesso.

5. La relazione annuale della BCE a norma dell'articolo 20 comprende informazioni particolareggiate, tra cui dati statistici sull'applicazione delle procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 32

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta tra l'altro:

- a) il funzionamento dell'MVU nell'ambito del SEVIF e l'impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell'Unione nel suo complesso e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, incluso l'eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell'Unione, e in ordine all'efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d'informazioni tra l'MVU e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti;
- b) la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito dell'MVU, l'efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l'impatto dell'MVU sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;

- c) l'efficacia dei poteri di vigilanza e sanzionatori della BCE e l'adeguatezza dell'attribuzione alla BCE di ulteriori poteri sanzionatori, anche in relazione a soggetti diversi da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista;
- d) l'adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 5 e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 14;
- e) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
- f) l'interazione tra la BCE e l'ABE;
- g) l'adeguatezza delle modalità di governo societario, comprese la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza e le relazioni di questo con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell'ambito del consiglio di vigilanza tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri partecipanti all'MVU;
- h) l'interazione tra la BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'MVU su tali Stati membri;
- i) l'efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;
- j) l'efficacia in termini di costi dell'MVU;

- k) il possibile impatto dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 7, paragrafo 8, sul funzionamento e l'integrità dell'MVU;
- l) l'efficacia della separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria in seno alla BCE e della separazione delle risorse finanziarie assegnate ai compiti di vigilanza dal bilancio della BCE, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni giuridiche anche a livello di diritto primario;
- m) gli effetti di bilancio che le decisioni di vigilanza prese dall'MVU hanno sugli Stati membri partecipanti e l'impatto degli eventuali sviluppi in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;
- n) le possibilità di ulteriore sviluppo dell'MVU, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni, anche a livello di diritto primario, e considerando se non sia venuta meno nel presente regolamento la logica sottesa alle disposizioni istituzionali, inclusa la possibilità di allineare completamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri la cui moneta è l'euro e degli altri Stati membri partecipanti.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. La BCE pubblica il quadro di cui all'articolo 6, paragrafo 7, entro il ...^{*}.
2. La BCE assume i compiti attribuiti dal presente regolamento il ...^{**}, fatte salve le disposizioni e le misure di attuazione di cui al presente paragrafo.

Dopo ...^{***}, la BCE pubblica, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento.

A decorrere da...^{***}, la BCE trasmette relazioni trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del presente regolamento.

Se, sulla base delle relazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo e in seguito all'esame delle stesse in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, risulta che la BCE non sarà pronta ad esercitare pienamente i suoi compiti il ...^{**}, la BCE può adottare una decisione volta a fissare una data successiva a quella del primo comma del presente paragrafo per assicurare la continuità durante la transizione dalla vigilanza nazionale all'MVU e, in funzione della disponibilità di personale, l'istituzione di adeguate procedure di segnalazione e modalità di cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 6.

* GU: inserire la data: sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

** GU: inserire la data : dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nonostante il paragrafo 2 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di indagine attribuitile in forza del presente regolamento, a decorrere da ...* la BCE può iniziare a assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, diversi dall'adozione di decisioni in materia di vigilanza, nei riguardi di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione.

Nonostante il paragrafo 2, se il MES chiede all'unanimità alla BCE di assumere la vigilanza diretta di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista quale condizione preliminare per la ricapitalizzazione diretta, la BCE può iniziare immediatamente ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento nei riguardi di tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione.

4. A decorrere da ...*, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti al ...* o, laddove pertinente, alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 14 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.
6. Nonostante l'articolo 26, paragrafo 7, fino al 31 dicembre 2015, per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applica il voto a maggioranza qualificata e il voto a maggioranza semplice.

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 34
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Consiglio
Il presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013 (12.07)
(OR. en)**

9636/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0244 (COD)**

**CODEC 1096
EF 99
ECOFIN 357
PE 219**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 20-24 maggio 2013)

OMISSIS

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Autorità bancaria europea e vigilanza prudenziale degli enti creditizi *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0393/2012).

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un Meccanismo di vigilanza unico (SSM) con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l'unità e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari. ■

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34.

² GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.

- (2) La previsione di un Meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea, fondata su un autentico Corpus unico di norme sui servizi finanziari e **su un nuovo quadro normativo** in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie■ .
- (3) Al fine di istituire il Meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. .../...¹ del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. ■
- (4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. ***L'Autorità bancaria europea (ABE) deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutte gli attuali compiti e prerogative istituzionali: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un Corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.***
- (4 bis) È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.***

1

(4 ter) Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello di business come pure dei benefici sistemici della diversità del settore bancario europeo.

(4 quater) Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, è indispensabile che il Corpus unico di norme sia accompagnato da un Manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Il Manuale dovrà identificare le migliori prassi adottate nel territorio dell'Unione in fatto di metodologie e processi di vigilanza in modo da assicurare aderenza a una serie di principi internazionali e unionali di base. Il Manuale non dovrà assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrà limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza oculata. Dovrà coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se e in quanto applicabili, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrà indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il Manuale dovrà essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrà essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares (peer review) di cui al presente regolamento.

(4 quinquies) Le richieste di informazione dell'ABE devono essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni circa la conformità di una data richiesta di informazioni dell'ABE con le disposizioni del presente regolamento devono essere sollevate secondo le procedure previste. Le obiezioni non devono costituire per il destinatario della richiesta un valido motivo per non fornire le informazioni richieste. E' la Corte di giustizia dell'Unione europea che deve avere la competenza per decidere, in base alle procedure prescritte dal Trattato, se una data richiesta di informazioni dell'ABE è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

(4 sexies) La facoltà dell'ABE di richiedere informazioni agli istituti finanziari soggetti alle disposizioni del presente regolamento si applica alle informazioni cui l'istituto finanziario ha accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate dall'istituto per lo svolgimento delle relative attività, gli audit realizzati per l'istituto da società di revisione esterne, copie di documenti, libri e registri contabili.

- (4 septies) Occorre garantire il mercato unico e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione questioni come le modalità di voto e la governance in seno all'ABE e garantire la parità di trattamento sia degli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico che degli altri Stati membri.*
- (4 octies) Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del Corpus unico di norme nonché per garantire la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e stante l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico con un ruolo di primo piano per la BCE, occorre dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti conferitile per quanto riguarda l'integrità del mercato unico.*
- (5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6], l'ABE deve poter assolvere i suoi compiti ■ nei confronti della BCE **allo stesso modo che nei confronti di altre autorità di competenti. In particolare**, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza **devono, per restare efficaci, essere opportunamente adattati. ■**

- (5 bis) *Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l'ABE deve essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia. Ciò comporta il diritto a parlare o a sottoporre ogni altro contributo.*
- (6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di *mantenere e rafforzare* il mercato interno dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza ■ .
- (7) Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza devono essere ■ adottate ■ a maggioranza semplice ■ dei membri del *consiglio delle autorità di vigilanza* rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e a *maggioranza semplice dei membri rappresentanti* gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

- (7 bis) *Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.*
- (7 ter) *Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli 10-16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma e al capo VI di tale regolamento devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.*
- (8) ■ Occorre che l'ABE elabori per il gruppo di esperti un regolamento interno che ne garantisca l'indipendenza e l'obiettività.
- (9) Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e assicurati che gli Stati membri non partecipanti all'SSM siano adeguatamente rappresentati.

- (9 bis) Occorre che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.**
- (10) Per assicurare il corretto funzionamento dell'ABE e l'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano *monitorati e* sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.
- (10 bis) Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari.**
- (10 ter) L'ABE deve essere dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie per assolvere in modo adeguato eventuali compiti aggiuntivi assegnatili a norma del presente regolamento. A tal fine, la procedura di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, esecuzione e controllo del bilancio dell'Autorità deve tenere debitamente conto di tali compiti. L'ABE deve assicurare il soddisfacimento degli standard più elevati di efficienza.**

- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare in *tutti gli Stati membri una regolamentazione e vigilanza prudenziale altamente* efficace e uniforme ■ , garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento *del mercato interno* e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

-1. *l'articolo 1 è così modificato:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle pertinenti sezioni delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle competenti autorità di vigilanza, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. L'Autorità agisce anche in base al regolamento del Consiglio ... [che attribuisce compiti specifici alla BCE]."

b) *al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.";

c) *al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

"Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione.";

-1 bis. all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento - compresa, per i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio [che attribuisce compiti specifici alla BCE] la Banca centrale europea - del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010."

-1 ter. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), rispondono al Parlamento europeo e al Consiglio. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnatili dal regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE] secondo le disposizioni del regolamento stesso.";

1. all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le autorità competenti definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE - compresa la BCE per i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] - e nella direttiva 2007/64/CE e a cui si fa riferimento nella direttiva 2009/110/CE.

* GU L ... del ..., pag.

1 bis. *l'articolo 8 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. *L'Autorità svolge i seguenti compiti:*

a) *contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione e predisponendo linee guida, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre decisioni, basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;*

a bis) *elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale espone le migliori prassi in vigore in materia di metodologie e processi di vigilanza;*

- b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;*
- c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;*
- d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un follow-up adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;*

- e) *organizza e conduce peer review delle autorità competenti, anche emanando linee guida e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, ai fini di una maggiore uniformità dei risultati della vigilanza;*
- f) *sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi all'occorrenza i trend del credito, in particolare, del credito alle famiglie e alle PMI;*
- g) *svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;*
- h) *promuove la tutela di depositanti e investitori;*

- i) conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 21-26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di ripresa e di risoluzione delle crisi bancarie, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, sviluppando metodi per il fallimento ordinato degli istituti finanziari e valutando l'esigenza di idonei strumenti di finanziamento, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;*
- j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;*
- k) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare - nell'ambito della sua sfera di competenza - sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;*

***1 bis. Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento
l'Autorità***

- a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,***
- b) fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.";***

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Nello svolgimento dei compiti ex paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 1, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del "legiferare meglio" nonché dei risultati dell'analisi dei costi e benefici prodotti con l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.";

1 ter. l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le competenti autorità di vigilanza [...] al fine di pervenire a un approccio coordinato alla regolamentazione e alla vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità un contributo consulenziale da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."

b) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità può inoltre valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, se tale necessità sussiste, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l'adozione del provvedimento di divieto o di limitazione."

2. l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle competenti autorità di vigilanza.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia.";

b) il paragrafo 3 è *sostituito* dal seguente:

"3. *Se il Consiglio ha adottato una decisione ex paragrafo 2 e se l'eccezionalità delle circostanze rende necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'Unione, l'Autorità può, per affrontare tali sviluppi, adottare decisioni individuali per chiedere formalmente alle autorità competenti di prendere le necessarie misure conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi prescritti da detti atti legislativi.*";

3. All'articolo 19, paragrafo 1, *il primo comma è sostituito* dal seguente ■ :

"1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con l'azione o inazione di un'altra autorità competente nei casi specificati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo.";

■

3 bis. *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:*

"Articolo 20 bis

Convergenza del pilastro 2

L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale ("Pilastro 2") in conformità con la direttiva .../... EU [CRD4], onde pervenire a solide norme di vigilanza nell'Unione.";

3 ter. l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Autorità favorisce nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e promuove l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione fra tutti i collegi. Al fine di pervenire all'uniformazione delle migliori prassi di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte prevedendo per il suo personale la possibilità di partecipare alle attività dei collegi, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.";

b) *al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:*

"2. L'Autorità assume un ruolo guida nell'assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri di tutta l'Unione, tenendo conto del rischio sistemico posto dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio.";

3 quater. All'articolo 22, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello unionale valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dei risultati del suo esame. Se vengono effettuate valutazioni, l'Autorità, qualora lo giudichi pertinente o opportuno, ne divulga i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

3 quinquies. *all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. *L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente allo sviluppo e al coordinamento di piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di eventuali fallimenti."*

3 sexies. *all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"2. *L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, dotati di idonei strumenti di finanziamento legati a un piano di gestione coordinata delle crisi.";*

3 septies. all'articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi in fatto di metodologie e processi di vigilanza.";

3 octies. all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sulla base di una peer review, l'Autorità può formulare linee guida e raccomandazioni a norma dell'articolo 16. Come previsto dal paragrafo 3 di tale articolo, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali linee guida e raccomandazioni. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di esecuzione ex articoli 10-15, l'Autorità tiene conto dei risultati della peer review e di ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio, al fine di assicurare la convergenza verso standard e prassi della massima qualità.

3 bis. Ogni volta che la peer review e ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle definizioni e delle regole prudenziali, l'Autorità trasmette un apposito parere alla Commissione.

3 nonies. *All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"L'Autorità promuove risposte coordinate dell'Unione, in particolare:

- a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;*
- b) determinando l'ambito e, ove opportuno, verificando l'affidabilità delle informazioni che devono essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;*
- c) fatto salvo l'articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;*
- d) informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;*
- e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le iniziative adottate dalle competenti autorità;*

- f) centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 21 e 35 dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate;"*;

3 decies. l'articolo 32 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. In cooperazione con il CERS, l'Autorità avvia e coordina le valutazioni su scala unionale sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;*
- b) strategie comuni di comunicazione dei risultati delle valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;*

- c) *metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e*
 - d) *metodologie comuni di valutazione degli attivi, per quanto giudicato necessario ai fini degli stress test.";*
- b) *dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:*

"3 bis. Per condurre le valutazioni unionali della resilienza degli istituti finanziari descritte nel presente articolo, l'Autorità può, nel rispetto delle disposizioni e condizioni di cui all'articolo 35, richiedere informazioni direttamente agli istituti. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione diretta secondo le disposizioni e condizioni di cui all'articolo 21, per assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.

3 ter. L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di sottoporre gli istituti finanziari a un audit esterno indipendente delle informazioni di cui al paragrafo 3 bis.";

4. L'articolo 35 ■ è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Raccolta di informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti forniscono all'Autorità, ***in formati predeterminati***, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione ■ . ***Le informazioni devono essere accurate, coerenti, complete e tempestive.***
2. L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in formati predeterminati ***e su modelli comparabili omologati dall'Autorità***. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di reportistica comuni.
3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, nel rispetto dell'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4. *Prima di richiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle pertinenti statistiche eventualmente prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.*
5. *In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.*
6. *In mancanza di informazioni complete o accurate o qualora queste non siano state messe tempestivamente a disposizione come previsto ai paragrafi 1 e 5, l'Autorità ha facoltà di presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a:*

- a) *gli istituti finanziari interessati;*
- b) *le società di partecipazione e/o le succursali dell'istituto finanziario interessato;*
- c) *le entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario, che abbiano una certa rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.*

I destinatari della richiesta trasmettono prontamente e senza indebiti ritardi all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.

L'Autorità informa le autorità competenti interessate delle richieste a norma del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Le autorità competenti assistono l'Autorità, su richiesta di quest'ultima, nella raccolta delle informazioni.

7. *L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento.*
8. *Se i destinatari di una richiesta ex paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la BCE e segnala la cosa alle competenti autorità degli Stati membri interessati che, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.";*

4 bis. *l'articolo 36 è così modificato:*

- a) *al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:*

"Se non dà seguito a una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio. Il CERS informa il Parlamento europeo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento CERS.";

b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"L'autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Le informazioni così fornite dall'autorità competente al Consiglio e al CERS sono trasmesse anche alla Commissione.";

4 ter. l'articolo 37 è così modificato:

a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all'anno.";

b) *al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:*

"4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al Gruppo delle parti interessate. Ai membri del Gruppo che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un compenso adeguato, dal quale sono però esclusi i rappresentanti dell'industria. Il compenso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui all'Allegato V, sezione 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Gruppo delle parti interessate può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni e mezzo, al termine dei quali si apre una nuova procedura di selezione.";

4 quater. *l'articolo 40 è così modificato:*

a) *al paragrafo 1, il testo della lettera d è sostituito dal seguente:*

"d) un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

b) *dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"4 bis. Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari (articolo 44, paragrafo 4) il rappresentante della BCE può essere accompagnato da un secondo rappresentante in possesso di competenze sulle funzioni delle banche centrali.";

5. *l'articolo 41 è così modificato:*

a) *dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"1 bis. Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente presunta autrice della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore.";

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'articolo 19 █ , il consiglio delle autorità di vigilanza **convoca** un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e **da altri sei membri che non siano** rappresentanti █ delle autorità competenti coinvolte nella controversia **e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.**

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore.

3. Il gruppo di esperti propone una decisione *ex articolo 17 o 19* affinché venga adottata in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza ■ .
 4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui ai *paragrafi 1 bis e 2.*"
6. all'articolo 42 è aggiunto il comma seguente:
- “Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].”;
7. l'articolo 44 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, ***che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.***

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ■ sono adottate ■ a maggioranza semplice ***dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza*** rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] ***e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.***

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che **non** sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] è pari **o inferiore** a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ■ sono adottate ■ a maggioranza semplice **dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza**, con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.

Ogni membro dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all'articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante BCE nominato dal consiglio di vigilanza, non partecipano alle discussioni del consiglio di vigilanza riguardanti singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3 o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.";

c) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

"4 bis. Il presidente dell'Autorità ha facoltà di indire una votazione in qualsiasi momento. Fatta salva tale prerogativa, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità cerca di pervenire a decisioni condivise, lasciando peraltro impregiudicata l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità.";

8. All'articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e che non hanno instaurato una stretta cooperazione con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.";

8 bis. dopo l'articolo 49 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee.";

8 ter. dopo l'articolo 52 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 52 bis

Spese

Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee.";

8 quater. all'articolo 63 è soppresso il paragrafo 7.

8 quinquies. l'articolo 81, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o strutture di importanza paneuropea, la Commissione, avuto riguardo agli sviluppi del mercato, alla stabilità del mercato interno e alla coesione dell'Unione, elabora ogni anno una relazione sull'opportunità di affidare all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore.

8 *sexies*. *dopo l'articolo 81 è inserito il seguente articolo:*

"Articolo 81 bis

Revisione delle disposizioni di voto

A decorrere dalla data alla quale gli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni di voto descritte agli articoli 41 e 44 tenendo conto delle esperienze acquisite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.";

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

- b) la composizione del consiglio di amministrazione;
- c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri la cui moneta è l'euro o le cui autorità competenti hanno instaurato una stretta cooperazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../2013 [...] ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 – FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 – PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 – GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 – GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 – LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 – GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 – VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 – FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 – *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 – CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 – GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 – GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 – CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 – PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 – VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 – FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 – MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 – MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 – ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.

- n. 26 – AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.
- n. 27 – GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 – *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 – OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 – P. FERRO-LUZZI - P. G. MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993 (esaurito).
- n. 32 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, marzo 1994.
- n. 33 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. The 1993 Banking Law*, marzo 1994.
- n. 34 – GIUSEPPE CARRIERO, *Struttura ed obiettivi della legge sui fondi immobiliari chiusi*, novembre 1994.
- n. 35 – LUCIO CERENZA, *Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia*, febbraio 1995.
- n. 36 – GIOVANNI CASTALDI, *Il riassetto della disciplina bancaria: principali aspetti innovativi*, marzo 1995.
- n. 37 – VINCENZO PONTOLILLO, *L'evoluzione della disciplina dell'attività di emissione di valori mobiliari*, giugno 1995.
- n. 38 – O. CAPOLINO - G. CARRIERO - P. DE VECCHIS - M. PERASSI, *Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, dicembre 1995.
- n. 39 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, dicembre 1995 (esaurito).
- n. 40 – MARINO PERASSI, *L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti-derivati in Giappone*, aprile 1996.
- n. 41 – ENRICO GALANTI, *Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni*, novembre 1996.
- n. 42 – M. PERASSI - R. D'AMBROSIO - G. CARRIERO - O. CAPOLINO - M. CONDEMI, *Studi in materia bancaria e finanziaria*, novembre 1996.
- n. 43 – *Convegno Per un diritto della concorrenza* (Perugia, giugno 1996), dicembre 1996.
- n. 44 – *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, marzo 1997.
- n. 45 – DONATELLA LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario*, aprile 1997.
- n. 46 – PAOLO CIOCCA - ANTONELLA MAGLIOCCO - MATILDE CARLA PANZERI, *Il trattamento fiscale dei rischi sui crediti*, aprile 1997.
- n. 47 – P. DE VECCHIS - G.L. CARRIERO - O. CAPOLINO, M. MANCINI, R. D'AMBROSIO, *Studi in materia bancaria e finanziaria 1996*, settembre 1997.
- n. 48 – GIUSEPPE CARRIERO, *Il credito al consumo*, ottobre 1998 (esaurito).
- n. 49 – *Fondamento, implicazioni e limiti dell'intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela*, marzo 1999.
- n. 50 – A. MAGLIOCCO - D. PITARO - G. RICOTTI - A. SANELLI, *Tassazione del risparmio gestito e integrazione finanziaria europea*, settembre 1999.

- n. 51 – ENRICO GALANTI, *Garanzia non possessoria e controllo della crisi di impresa: la floating charge e l'administrative receivership*, gennaio 2000.
- n. 52 – *Bankruptcy Legislation in Belgium, Italy and the Netherlands*, (Brussels, 7 July 2000), giugno 2001.
- n. 53 – VINCENZO TROIANO, *Gli Istituti di moneta elettronica*, luglio 2001.
- n. 54 – STEFANO CAPIELLO, *Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capitali: fondamento e limiti dell'autonomia statutaria*, luglio 2001.
- n. 55 – BRUNA SZEGO, *Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un'analisi di adeguatezza dell'ordinamento italiano*, giugno 2002.
- n. 56 – AA.VV., *Diritto Societario e Competitività in Italia e in Germania*, luglio 2003.
- n. 57 – GIANMARIA MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica*, giugno 2004.
- n. 58 – ENRICO GALANTI E MARIO MARANGONI, *La disciplina italiana dei Covered Bond*, giugno 2007.
- n. 59 – MARCO MANCINI, VINCENZA PROFETA E NICOLA DE GIORGI, *La Centrale d'Allarme Interbancaria nella disciplina sanzionatoria dell'assegno*, settembre 2007 (esaurito).
- n. 60 – MARCELLO CONDEMI E FRANCESCO DE PASQUALE, *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, febbraio 2008.
- n. 61 – BRUNA SZEGO, *Le impugnazioni in Italia: perchè le riforme non hanno funzionato?*, luglio 2008.
- n. 62 – RENZO COSTI E FRANCESCO VELLA, *Banche, governo societario e funzione di vigilanza*, settembre 2008.
- n. 63 – MARCO MANCINI E MARINO PERASSI, *Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. Prime riflessioni*, dicembre 2008.
- n. 64 – ENRICO GALANTI, *Discrezionalità delle autorità indipendenti e controllo giudiziale*, giugno 2009.
- n. 65 – DAVID PITARO, *Le disposizioni italiane di contrasto all'elusione fiscale internazionale*, luglio 2009.
- n. 66 – CRISTINA GIORGIANTONIO, *Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management*, settembre 2009.
- n. 66^{en} – CRISTINA GIORGIANTONIO, *Civil procedure reforms in Italy: concentration principle, adversarial system or case management?*, september 2009.
- n. 67 – OLINA CAPOLINO E RAFFAELE D'AMBROSIO, *La tutela penale dell'attività di Vigilanza*, ottobre 2009.
- n. 68 – GIUSEPPE BOCCUZZI, *I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario: un'analisi comparata*, settembre 2010.
- n. 69 – AA.VV., *Insolvency and Cross-border Groups. UNCITRAL Recommendations for a European Perspective?*, febbraio 2011.
- n. 70 – BRUNO DE CAROLIS, *L'Arbitro bancario finanziario come strumento di tutela della trasparenza*, giugno 2011.
- n. 71 – GIUSEPPE BOCCUZZI, *Towards a new framework for banking crisis management. The international debate and the italian model*, ottobre 2011 (esaurito).
- n. 72 – *Legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa: la storia, il presente, il futuro*. Atti della conferenza tenutasi a Roma il 14 ottobre 2011, ottobre 2012.
- n.72^{app} – ENRICO GALANTI, *Cronologia della crisi 2007-2012*, maggio 2013.

